

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

558° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 MARZO 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	18
5 ^a - Bilancio	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro	»	31
7 ^a - Istruzione	»	35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	83
10 ^a - Industria	»	88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	90

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	110
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	113
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	»	121
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	122
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	124

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	126
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	131
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	132
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	»	134

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	135
------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Nando Dalla Chiesa, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'8 marzo 2005.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CAVALLARO, CASTAGNETTI, PIROVANO, MARITATI, D'ONOFRIO, FALCIER ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Dalla Chiesa, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il Presidente stesso di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

495^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione delle determinazioni adottate in Ufficio di Presidenza, nella riunione appena conclusa, e delle segnalazioni formulate in quella sede.

Autorizzata dal Presidente del Senato l'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano, si è convenuto di programmare una prima serie di audizioni: Commissari europei, esponenti della Convenzione per la Costituzione europea, esperti giuristi, anche designati dalle associazioni dei costituzionalisti e degli amministrativisti, il Presidente dell'Unione delle camere penali, le Conferenze dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, Presidenti emeriti e altri ex giudici della Corte costituzionale.

Inoltre, si è convenuto di riaprire il termine per gli emendamenti sul disegno di legge n. 2633, in materia di elezioni locali, fino alle ore 13 di giovedì 17 marzo.

Riferisce, quindi, che il senatore Maffioli ha chiesto di proseguire tempestivamente nell'esame del disegno di legge n. 2871, sulla disciplina del porto d'armi per gli ex obiettori di coscienza; analoga richiesta è stata formulata dal senatore Magnalbò per i disegni di legge n. 2256 e n. 2283, relativi alla disciplina per il rilascio del porto d'armi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge che adegua l'ordinamento interno, come richiesto, fra l'altro, da due sentenze che hanno censurato in sede internazionale lo Stato italiano: tali censure sono fondate sulla mancata previsione di un nuovo processo, quando il condannato in contumacia dimostri che non era a conoscenza del procedimento, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. Sottolinea, in proposito, la necessità di armonizzare la normativa italiana con il nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, in base al quale l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso a seguito di una sentenza di condanna in contumacia, può essere rifiutata se non è garantita la possibilità di un nuovo processo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accerta la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge e delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere un parere favorevole: sottolinea, in proposito, che il provvedimento è materia di giurisdizione e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3219) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1635) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3219, già illustrati, pubblicati in allegato al resoconto di quella medesima seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo avevano pronunciato un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, si procede alle votazioni ma, in assenza dei rispettivi proponenti, tutti gli emendamenti sono dichiarati decaduti, uno a uno.

La Commissione conferisce, quindi, al senatore Maffioli il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 3219, proponendo di considerare assorbito il disegno di legge n. 1635.

(3246) STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3305) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato con il resoconto della seduta precedente, che sono pubblicati in allegato al presente resoconto e si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SOPRALLUOGO SVOLTO IN AUSTRALIA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il senatore VALDITARA (AN) si riserva di intervenire con indicazioni puntuali, in una seduta successiva, in merito ad alcuni elementi riferiti dal Presidente dopo il sopralluogo in Australia, nella relazione pubblicata il 26 gennaio 2005. In particolare, egli intende riferirsi alla questione delle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, quale aspetto critico delle condizioni per l'esercizio del diritto di voto e alla possibilità, auspicata

in più occasioni, che il voto per corrispondenza sia subordinato a un atto preventivo di iscrizione volontaria nelle liste elettorali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3246 e 3305**

Art. 1

1.1

BOSCETTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

1.2

BOSCETTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato assumere iniziative riferite ad attività attuali dei consorzi di bonifica e in generale estranee alle celebrazioni storiche dell'opera svolta dai bonificatori».

Art. 2.

2.1

BOSCETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rientranti fra quelle di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».

Art. 3.**3.1**

BOSCETTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, verrà illustrata la bonifica integrale come disciplinata dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in particolare il concetto di beneficio di bonifica, come introdotto da tale decreto e individuato dalle indicazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione».

Art. 4.**4.1**

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le parole: «1.000.000 di euro».

4.2

BOSCETTO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I consorzi di bonifica non possono assumere oneri connessi con le iniziative di cui alla presente legge.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

454^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Vietti e Vitali.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CIRAMI (*UDC*).

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo è volto ad adeguare alcune disposizioni del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo la quale, con recenti sentenze, e in particolare con quella del 10 novembre 2004 pronunciata sul ricorso n. 56581/00, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

In conformità a dette pronunce, il provvedimento d'urgenza provvede a modificare la vigente disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza contumaciale od opposizione al decreto di condanna nel senso di assicurare il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere una nuova pronuncia sulla fondatezza dell'accusa quando queste non siano state informate in maniera effettiva delle procedure a loro carico e non abbiano rinunciato inequivocabilmente al loro diritto a comparire.

L'articolo 1 del decreto-legge provvede, in particolare, ad apportare le necessarie modificazioni all'articolo 175 del codice di procedura penale in materia di restituzione in termini. Anche a seguito degli interventi cor-

rettivi operati nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, le novità più rilevanti consistono nel fatto che non è più previsto che sia l'imputato a dover provare di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento e che tale mancata conoscenza possa essere desunta *aliunde* e non soltanto dagli atti processuali, come inizialmente previsto nel testo del decreto-legge. Uno specifico emendamento del relatore, approvato dalla camera, prevede poi che la restituzione in termini sia consentita anche nel caso in cui vi sia stata l'impugnazione o l'opposizione proposte autonomamente dal difensore, disposizione questa che è stata introdotta anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 571 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 479 del 1999.

Proseguendo nell'illustrazione, il relatore Cirami, pur rilevando che la Corte europea sembra ritenere necessaria che sia disposta la rinnovazione del processo fin dall'inizio per dare una risposta adeguata al bisogno di tutela in esame, evidenzia come tale richiesta finisca per porsi in evidente contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e come pertanto, in tale prospettiva, si giustifichi la diversa scelta effettuata con il decreto-legge in conversione.

L'articolo 2 del decreto-legge reca ulteriori modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni. In particolare, si prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione.

Il senatore CENTARO (*FI*), nel rilevare le esigenze sottostanti al decreto-legge in conversione su cui ha già richiamato l'attenzione il relatore Cirami, si sofferma in particolare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del provvedimento, sottolineando come le stesse suscitino, a suo avviso, alcune perplessità. La formulazione del nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 157 del codice di procedura penale prevederebbe infatti – come già accennato – che le notificazioni all'imputato successive alla prima, in caso di nomina di difensore di fiducia, siano eseguite mediante consegna allo stesso, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Al riguardo non si riesce a comprendere né quale sia il momento temporale in cui il difensore dovrebbe aver avuto conoscenza della elezione o dichiarazione di domicilio, né quale significato processuale debba attribuirsi all'avverbio «tempestivamente», mentre invece è, a suo avviso, facilmente immaginabile che il meccanismo delineato potrebbe prestarsi ad usi strumentali volti a dilatare i tempi processuali.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del provvedimento in conversione sottolineando come siano assoluta-

mente condivisibili le finalità che lo stesso persegue e come, però, non appaiano convincenti le soluzioni tecniche utilizzate. In particolare si è scelta la strada di modificare l'articolo 175, comma 2, del codice di procedura penale eliminando un meccanismo probatorio certamente «diabolico» – quale quello che imponeva all'imputato di provare di non aver avuto conoscenza senza colpa del provvedimento – sostituendolo con un altro che, però, si rivelerà altrettanto «diabolico», con inevitabili ricadute problematiche sul piano applicativo.

Passando all'articolo 2 del decreto-legge, il senatore Zancan ritiene senz'altro condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore Centaro sul rischio di un uso strumentale del meccanismo delineato nell'articolo in questione come modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando in particolare le implicazioni che ne potrebbero derivare in tema di nomina del difensore di fiducia.

Il senatore BOBBIO (AN) è anch'egli dell'avviso che le condivisibili finalità sottese al provvedimento d'urgenza in esame si siano tradotte in una formulazione che non tiene conto in modo adeguato delle concrete dinamiche processuali e di come, nell'ambito di queste, sia assai frequente il ricorso a tattiche dilatorie e strumentali. Così, ad esempio, nella nuova formulazione proposta per il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, appare incompleto il riferimento alla sola nozione di procedimento, mentre suscita incertezze sul piano applicativo la definizione delle modalità con cui l'autorità giudiziaria dovrà effettuare la verifica ivi prevista. In merito invece all'articolo 2 del decreto-legge condivide le preoccupazioni e le perplessità già emerse in corso di dibattito e, al riguardo, ritiene che sarebbe forse preferibile ripristinare l'originario testo dell'articolo medesimo.

Il senatore MARITATI (DS-U), nel condividere le perplessità e le incertezze fin qui manifestate nel corso della discussione, rileva ulteriormente come non gli appaia convincente la scelta effettuata dalla Camera dei deputati di sopprimere, nella nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, dopo le parole «se risulta» le altre «dagli atti». A suo avviso, il riferimento agli atti è indispensabile in quanto, in mancanza, l'ambito in cui dovrebbe espletarsi l'attività di verifica dell'autorità giudiziaria rimarrebbe del tutto vago e indefinito, con le inevitabili ricadute negative che ciò comporterebbe sul piano applicativo.

Dopo brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, del sottosegretario VITALI e del relatore CIRAMI (UDC), la Commissione conviene di fissare per domani, mercoledì 16 marzo 2005, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3013) *FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre 2004.

Il relatore LEGNINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.1, a sua firma, volto a riformulare integralmente l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

La proposta tiene ferma l'impostazione originaria dell'iniziativa legislativa ma, in considerazione delle obiezioni e dei rilievi sollevati nel corso della discussione generale, provvede a riscrivere il comma 5 della cosiddetta legge Tognoli, con la quale il legislatore ha disciplinato la possibilità di costruzione di parcheggi anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Rispetto al testo dell'articolo 1 del disegno di legge, che escludeva dal vincolo pertinenziale e dalla sanzione di nullità gli atti di cessione per i parcheggi delimitati da una semplice striscia colorata, l'emendamento, nel fare salvo il vicolo pertinenziale per quelli che rientrano negli *standard* di legge o siano delimitati in muratura, individua un'altra categoria di parcheggi – non delimitati ed eccedenti il numero necessario per soddisfare i predetti *standard* – che possono essere ceduti liberamente a terzi in uso, locazione o ad altro titolo.

Ad avviso del relatore, l'emendamento risolve taluni punti deboli del testo presentato e viene incontro ad esigenze reali, avvertite in particolare nei grandi centri urbani e appare, per questo, meritevole di approvazione.

Interviene il senatore BUCCIERO (*AN*) il quale rammenta che la Commissione sta esaminando, in sede deliberante, la riforma organica del condominio rispetto alla quale dovrebbe valutarsi la congruità delle norme di cui trattasi. La sua perplessità, già evidenziata nella discussione generale, rimane quella relativa alla difficoltà di comprendere le ragioni che possono giustificare il diverso regime dei parcheggi delimitati da muratura da quelli che non lo sono. Nulla potrà impedire, in presenza di diverse convenienze, di passare all'uno o all'altro, abbattendo, se del caso, il muro divisorio.

Conclusivamente, ribadisce la sua contrarietà al disegno di legge e all'emendamento testé illustrato, ove non risultino chiariti i numerosi aspetti di ambiguità che ambedue continuano a presentare.

Il sottosegretario VITALI, pur condividendo il tentativo di circoscrivere l'ambito di operatività della norma, deve esprimere un parere contrario in quanto la proposta non definisce compiutamente la differenza tra *box* e spazio libero e, soprattutto, perché elimina il richiamo alla sanzione di nullità degli atti di cessione.

Il presidente Antonino CARUSO, nel condividere le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo in particolare per quanto attiene alla sanzione della nullità, rileva tuttavia che il parere del Governo non è da considerarsi definitivo ma aperto a riconsiderazioni, qualora il relatore dovesse modificarlo, anche eventualmente sulla base dei pareri che saranno forniti dalle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva sul disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha dichiarato la sua piena disponibilità, il seguito dell'esame è rinviato.

(3247) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei deputati

(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 9 marzo 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3247 già pubblicati in allegato ai resoconti della seduta notturna del 2 marzo 2005 e della seduta del 3 marzo 2005.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dopo aver ritirato l'emendamento 4.8, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.9.

Posto ai voti l'emendamento 4.9, di contenuto identico agli emendamenti 4.10 e 4.11, è respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.12, sottolineando di ritenere assolutamente incomprensibile la pervicacia con cui la maggioranza insiste nel non attribuire rilievo alla recidiva in materia di delitti colposi e rilevando come tale orientamento sia, tra l'altro, in contraddizione anche con la *ratio* ispiratrice del disegno di legge recentemente approvato dall'altro ramo del Parlamento in materia di incidenti stradali.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.12.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.13, ribadendo ancora una volta la sua netta contrarietà alle previsioni del testo in esame che si risolvono in un'eccessiva e ingiustificata limitazione della discrezionalità del giudice nell'adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.13 fino alle parole «è della metà».

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 4.13 è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16.

Col voto favorevole del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.17.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 4.18, il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.18 fino alle parole «è della metà».

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 4.18, è respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte, nonché l'emendamento 4.19.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.20.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.20 fino alle parole «è di due terzi».

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 4.20, è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte, nonché l'emendamento 4.21.

Col voto favorevole del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.22.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 4.23, evidenziando come lo stesso si faccia carico dell'esigenza di raccordare sistematicamente la disciplina della recidiva con le nuove specie di pena previste dal decreto legislativo n. 274 del 2000, relativo alla competenza penale del giudice di pace, il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.23 fino alle parole «è stata inflitta».

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 4.23, è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte, nonché gli emendamenti 4.24 e 4.25.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.26 raccomandando l'approvazione di una proposta che si muove in una prospettiva di riduzione del danno consentendo l'applicabilità delle disposizioni in materia di recidiva limitatamente ai delitti colposi commessi per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Posto ai voti, l'emendamento 4.26, è respinto.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 4.27, sono separatamente posti ai voti e respinti l'emendamento 4.27, l'emendamento 4.28, nonché l'emendamento 4.29 (testo 2).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto contrario sull'articolo 4 del disegno di legge n. 3247, richiamandosi alle considerazioni critiche già espresse nel corso del dibattito e sottolineando come le scelte effettuate nella definizione del nuovo assetto della disciplina della recidiva, se certamente non rappresentano l'unico aspetto non condivisibile del testo in esame, costituiscano però sicuramente l'innovazione più pervasiva e quella che produrrà effetti più devastanti sul concreto funzionamento della macchina giudiziaria penale.

Il senatore DONADI (*Misto-IdV*) annuncia il voto contrario sull'articolo 4, sottolineando peraltro, come, a differenza di altre previsioni del disegno di legge n. 3247 che appaiono in radice non condivisibili, l'esigenza sottesa all'articolo 4, e cioè quella di attribuire un maggiore rilievo alla recidiva nella definizione del trattamento sanzionatorio, appaia di per sé valutabile positivamente. Quello che invece appare sbagliato e assolutamente non convincente è la scelta di rispondere a questa esigenza con meccanismi sanzionatori che risultano sproporzionati e caratterizzati da un illogico automatismo che limita in modo inopportuno e ingiustificato la discrezionalità del giudice.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3013**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 è sostituito dal seguente:

"5. Gli spazi per parcheggi, eccedenti rispetto agli *standards* indicati dall'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, realizzati o da realizzarsi ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, che non siano delimitati con separazione in muratura, possono essere ceduti a terzi separatamente dalle unità immobiliari o concessi a terzi in uso, in godimento, in locazione o ad altro titolo nelle ore diurne, anche a soggetti non residenti. La presente disposizione non si applica agli spazi per parcheggi costituiti da box al chiuso ovvero delimitati in muratura."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

229^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PROVERA dà il benvenuto al senatore Colombo, nuovo componente della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2005.

Il presidente relatore PROVERA (LP) rende noto che è pervenuto il parere della Commissione giustizia sul disegno di legge in titolo.

Ha la parola il senatore PELLICINI (AN) il quale sottolinea la pregnanza del parere reso dalla Commissione giustizia, dal momento che esso prende in considerazione le problematiche giuridiche già poste, tra gli altri, dall'Unione delle Camere penali in materia di impatto del Trattato costituzionale sulle garanzie e i diritti tutelati dalla Costituzione italiana. In proposito ricorda come, già in altri interventi, si fossero sollevati dubbi circa la portata giuridica delle norme contenute nella parte terza del Trattato sui principi cardine del processo penale quali, in particolare, la parità delle armi e il diritto di difesa nella sua accezione più piena.

Conclusivamente, ritiene che le considerazioni espresse dalla Commissione giustizia in sede consultiva possano risultare utili proprio perché contribuiscono a prendere in piena considerazione tutti i risvolti connessi alla ratifica del Trattato in un settore delicato e sensibile quale quello della giustizia penale.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, replica il presidente relatore PROVERA (LP) il quale, dopo aver ricordato il tenore tecnico e di mera illustrazione della propria relazione introduttiva, precisa che sono giunti i prescritti pareri all'attenzione della Commissione. Pertanto, aggiunge, si è ora in condizioni di concludere l'esame in Commissione, rivelatosi peraltro approfondito ed esaustivo come l'importanza del Trattato richiedeva. Passa quindi a svolgere alcune brevi riflessioni.

Da un punto di vista politico istituzionale conferma le proprie perplessità per la decisione di ratificare il Trattato che pretende di dare una Costituzione all'Europa con la procedura ordinaria *ex* articolo 80 della Costituzione.

Prosegue precisando che se veramente questo è, come si afferma, un passaggio storico importante che finisce per porre a fianco della nostra Costituzione un'altra Carta costituzionale, appare assai limitativo il ricorso allo strumento ordinario con cui si procede ad autorizzare la ratifica di Trattati di ben minore rilievo politico.

Del resto, ricorda come questa considerazione abbia indotto altri paesi, anche quelli per i quali non vi era un obbligo costituzionale, come l'Inghilterra e l'Olanda, a percorrere la via di solennizzare questo momento con il processo referendario.

Il ricorso al popolo sovrano, avrebbe permesso, a suo avviso, che questa importante scelta fosse adottata con maggiore consapevolezza.

Si riserva conclusivamente, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti del Trattato che, a suo avviso, inducono modifiche profonde nell'ordinamento interno.

Si passa, quindi, alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3168) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo 2005.

Il presidente relatore PROVERA (*LP*) evidenzia poi come in seguito ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere parzialmente l'articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad illustrare.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente relatore PROVERA (*LP*) pone ai voti l'emendamento 3.1. Tale emendamento risulta, quindi, approvato.

La Commissione all'unanimità conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3168**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

642^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'esame del provvedimento in titolo era già stato avviato in sede di Sottocommissione per i pareri, dove il relatore ne ha già svolto l'illustrazione per i profili di competenza, e che, nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 10 marzo, la Sottocommissione, su sua proposta, ha convenuto di disporre la rimessione in sede plenaria. Ricorda infine che, nella medesima seduta della Sottocommissione per i pareri, il rappresentante del Governo ha depositato una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), dopo aver rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in conversione pongono a carico della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) il compito improprio di fornire i mezzi finanziari al commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, secondo il meccanismo ivi indicato, posto che la Cassa depositi e prestiti non è più un ente pubblico, ma una società per azioni nel cui capitale figurano anche soci privati quali le fondazioni bancarie, evidenzia che le informazioni fornite dal Governo nella nota di chiarimenti dianzi citata non rispondono appieno alle questioni sollevate dal relatore e dal Servizio del bilancio. In particolare, esprime dubbi sull'applicabilità del meccanismo di rimborso delle somme dovute alla CDP di cui all'arti-

colo 1, comma 4, che prevede che, qualora i comuni debitori non adempiano nei termini previsti, il Ministero dell'interno possa rivalersi mediante corrispondenti decurtazioni sui trasferimenti erariali ai comuni stessi. Innanzitutto, alla luce dell'esperienza negativa degli ultimi anni nella gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, ritiene purtroppo prevedibile che molti comuni non restituiranno le somme dovute, anche a causa dei vari contenziosi ancora non risolti, a cui si aggiungono le ulteriori difficoltà derivanti dal notevole ammontare delle somme stesse e dal vincolo dei quattro anni in cui deve essere effettuato il rimborso, periodo che appare assai ristretto. Di conseguenza, è probabile che si debba necessariamente far ricorso al meccanismo di recupero forzoso dei crediti a valere dei trasferimenti erariali, sulla cui efficacia avanza tuttavia numerose riserve. Le attuali modalità di svolgimento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, infatti, sono estremamente costose anche perché prevedono l'invio all'estero dei materiali da trattare, mentre l'ammontare dei trasferimenti su cui rivalersi potrebbe non essere sufficiente. Come rilevato dal Servizio del bilancio, tali somme hanno ormai un ammontare più limitato che in passato, coprendo, tra risorse correnti e in conto capitale, appena il 30 per cento delle complessive entrate dei comuni. Inoltre, non tutto l'ammontare dei trasferimenti erariali potrebbe essere decurtato, in quanto una parte significativa dello stesso è riservata all'adempimento dei compiti istituzionali dei comuni, tra i quali figurano le funzioni delegate dallo Stato.

Chiede poi al Governo di fornire chiarimenti sul riferimento, contenuto nella nota precedentemente depositata, ad una delegazione di pagamento dei comuni nei confronti del Ministero dell'interno che la Cassa depositi e prestiti sembrerebbe aver proposto, quale strumento per assicurare il puntuale recupero delle somme anticipate. In effetti, osserva che senza la previsione di idonei istituti, la CDP non avrebbe titolo giuridico per pretendere il pagamento a valere sui contributi erariali trasferiti dallo Stato ai comuni, per cui potrebbe anche rifiutarsi di anticipare le somme.

In relazione all'articolo 4 del decreto-legge in esame in materia di interventi relativi al settore delle bonifiche, ritiene inoltre necessario conoscere le somme anticipate al Commissario delegato nel corso degli anni 2001-2003, posto anche il silenzio sul punto della nota del Governo.

Complessivamente, evidenzia che tutti gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti avrebbero dovuto essere finanziati con le tasse ovvero le tariffe pagate dai cittadini agli enti comunali per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: tuttavia, appare dubbio che tali somme, ancorché riscosse, siano sufficienti a coprire gli attuali costi, ormai lievitati a dismisura. D'altra parte, proprio perché tali costi sono attualmente quasi interamente a carico dello Stato, vi potrebbe essere un interesse da parte dei comuni coinvolti a perpetuare lo *status quo*, evitando di accollarsi un compito così gravoso dal punto di vista gestionale e finanziario.

Infine, per quanto concerne gli oneri relativi all'adeguamento degli impianti esistenti di cui all'articolo 2, rileva che la quantificazione a tetto di spesa indicata nella nota del Governo, oltre che essere sottostimata, alla

luce dei costi crescenti delle operazioni di raccolta e smaltimento, potrebbe non essere coerente, posto che tali operazioni costituiscono un obbligo per le istituzioni a cui non è possibile sottrarsi.

Il senatore FASOLINO (FI), in replica al senatore Morando, osserva che i dubbi, pur legittimi, espressi da quest'ultimo sul disegno di legge in esame sono comunque superabili, ad una lettura più attenta e sulla base delle risposte fornite dal Governo. Viceversa, il provvedimento presenta numerosi aspetti positivi che non devono essere sottaciuti: in primo luogo, rileva come con la nuova gestione commissariale per l'emergenza dei rifiuti in Campania si è aperta una nuova fase in cui si cominciano a risolvere molti degli annosi problemi legati a questa vicenda. Alcuni dei comuni interessati, ad esempio, pur con mille difficoltà, hanno finalmente completato l'installazione di impianti di smaltimento *in loco* dei rifiuti solidi urbani, assumendo su di sé l'intera gestione delle procedure. Esprime, quindi, il timore che la mancata conversione in legge del decreto-legge in esame possa produrre una battuta d'arresto nel processo di risanamento ormai avviato: in particolare, in merito all'articolo 1, osserva che il meccanismo di restituzione delle somme che verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, attraverso la previsione di una rivalsa sui trasferimenti erariali, costringe finalmente i comuni inadempienti ad una precisa assunzione di responsabilità, incentivandoli a trovare soluzioni alternative per il trattamento dei rifiuti. Lo stesso decreto-legge, inoltre, oltre a consentire di sanare la pesante eredità del passato, contiene adeguate soluzioni per il futuro, prevedendo all'articolo 2 iniziative per l'adeguamento tecnologico degli impianti di smaltimento esistenti (problema estremamente sentito nella regione Campania) e all'articolo 3 azioni per l'individuazione dei siti di stoccaggio e degli impianti di termo-valorizzazione, mediante la collaborazione delle strutture prefettizie e attraverso l'attività di tre sub-commissari appositamente nominati, i cui oneri, come chiarito dal Governo, sono a carico della gestione commissariale ed hanno comunque modesta entità.

Sollecita, pertanto, un'accelerazione dell'*iter* di esame del disegno di legge in titolo, al fine di corrispondere rapidamente alle esigenze dei cittadini della regione Campania, che da troppo tempo aspettano una soluzione al problema dell'emergenza rifiuti.

Il senatore GRILLOTTI (AN) evidenzia che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono atti dovuti da parte dei comuni, a fronte dei quali vengono riscossi tributi dai cittadini, sotto forma di tasse o tariffe. Ritene quindi che, al fine di restituire le somme dovute al Commissario delegato, i comuni inadempienti dovrebbero attingere, in primo luogo, alle somme riscosse dai cittadini e affluite nei loro bilanci, tenuto anche conto che, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, tali somme non sarebbero state mai versate al Commissario delegato. In tal modo, si eviterebbe anche di fare ricorso alla decurtazione dei trasferimenti erariali, che sarebbe peraltro di difficile realizzazione, non solo per

i motivi già segnalati, ma anche in considerazione dei vincoli posti sull'ammontare dei trasferimenti stessi dal decreto legislativo n. 504 del 1992, di riordino della finanza degli enti territoriali. Inoltre, la durata di quattro anni del periodo di rimborso, previsto nel decreto-legge in conversione, appare manifestamente troppo breve per consentire un effettivo rientro delle somme anticipate.

Il senatore NOCCO (*FI*) rileva che i cittadini campani hanno certamente pagato tasse e tariffe ai comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: tuttavia, i vari contenziosi sorti in questi anni sulle modalità di trattamento degli stessi, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e il funzionamento degli impianti di incenerimento, hanno creato una paralisi delle attività, arrivando all'attuale situazione di emergenza, per far fronte alla quale bisogna sostenere costi particolarmente elevati. Le somme a suo tempo versate dai contribuenti potrebbero non essere affatto sufficienti a coprire tali costi, per cui si impongono delle procedure straordinarie, quali quelle delineate dal decreto-legge in esame, che appaiono senza dubbio in grado di dare una risposta appropriata in tempi certi ad una vicenda ormai annosa, prevedendo anche una sorta di garanzia finale da parte dello Stato.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva come il decreto-legge in conversione preveda che i comuni debbano sostanzialmente autocertificare le somme dovute al Commissario delegato per l'attività svolta dallo stesso per la gestione dei rifiuti negli anni passati. Evidenzia come tale collaborazione da parte dei comuni, tuttavia, considerando i numerosi contenziosi in atto, appaia quanto mai improbabile, per cui il Ministero dell'interno dovrà necessariamente ricorrere alla decurtazione dei trasferimenti erariali. Al riguardo, manca però un titolo giuridico in base al quale possa farsi luogo alla suddetta decurtazione, con la conseguenza che la CDP non potrebbe recuperare le somme anticipate. D'altra parte, c'è anche il problema della capienza dei trasferimenti erariali, già sottolineato dal senatore Morando. Evidenzia quindi la necessità di conoscere l'ammontare delle risorse anticipate in passato alla gestione commissariale, su cui il Governo non ha fornito finora alcun dettaglio, poiché solo così si potrebbe valutare l'onere da coprire e, quindi, la procedibilità del suddetto meccanismo di recupero forzoso a valere dei trasferimenti erariali. Le evidenti difficoltà di risolvere la situazione pregressa, del resto, mettono in dubbio anche la praticabilità di soluzioni per il futuro: sollecita quindi il Governo a chiarire adeguatamente il complessivo meccanismo delineato nel provvedimento in esame.

Il senatore FERRARA (*FI*) osserva che il provvedimento in esame introduce in ambito pubblicistico un meccanismo, tipico del diritto privato, della cessione di credito, a fronte dell'anticipazione delle relative somme dalla Cassa depositi e prestiti al Commissario delegato, prevedendo, inoltre, come ulteriore garanzia, il meccanismo di rivalsa sui tra-

sferimenti erariali ai comuni in caso di mancato rimborso. Osserva che la procedura complessiva è certamente atipica, ma, per i profili finanziari di competenza della Commissione bilancio, ritiene che non vi siano rilievi da formulare, posto che non si evidenzia una scopertura delle norme. Dubbi potrebbero sorgere in relazione ad eventuali sfasature temporali tra esborsi ed incassi, ma il sistema delineato sembra nel complesso coerente e funzionale, pur essendo certamente perfettibile.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, illustrando una nota elaborata dalla Cassa depositi e prestiti, precisa che l'operazione di finanziamento prevista nel decreto-legge in conversione dovrebbe essere strutturata prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, cui provvede il Ministero dell'interno in caso di mancata attuazione, anche parziale, del piano di rientro, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, costituisca il mezzo principale di rimborso delle anticipazioni concesse. In particolare, ritiene che l'operazione possa essere strutturata prevedendo che, a fronte delle anticipazioni della CDP, i comuni interessati rilascino una delegazione di pagamento (ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile) a valere sui trasferimenti erariali, in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze è delegato dai comuni a pagare i contributi erariali direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti, a titolo di rimborso del capitale degli oneri finanziari relativi alle somme erogate alle anticipazioni.

La CDP, accettando formalmente la delegazione di pagamento emessa dai comuni, ai sensi del predetto articolo 1268, secondo comma, non può quindi rivolgersi ai comuni deleganti, prima di aver richiesto l'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei comuni. Anche con riferimento alla procedura di attivazione della decurtazione dei trasferimenti erariali, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, evidenzia che in tal modo lo Stato diventerebbe obbligato principale della Cassa depositi e prestiti in base alla delegazione di pagamento. Conseguentemente, verrebbe anche meno la necessità di prevedere eventuali interessi di mora per inadempimento da parte dei comuni.

Rileva, infine, che il Ministero dell'interno può decurtare i fondi necessari a valere sui trasferimenti erariali ai comuni sulla base della propria potestà autoritativa, divenendo obbligato di ultima istanza verso la CDP.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede chiarimenti sulla questione delle tasse versate dai contribuenti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posto che i costi complessivi di tali operazioni dovrebbero gravare in primo luogo su tali somme, piuttosto che ricorrere a meccanismi finanziari complessi e di difficile attuazione, come quello delineato nel provvedimento in esame. Ritiene quindi opportuno verificare l'entità delle predette somme, in rapporto agli oneri previsti per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il presidente AZZOLLINI osserva che il ruolo dello Stato nell'anticipazione delle somme al Commissario delegato da parte della Cassa depositi e prestiti non configura una garanzia nel senso tecnico, in quanto la norma di cui all'articolo 1, comma 4, prevede espressamente che le somme anticipate, in caso di inadempimento dei comuni debitori, non vengano versate dallo Stato, ma recuperate mediante decurtazioni corrispondenti sui trasferimenti erariali. Come testé chiarito dal rappresentante del Governo, tale meccanismo fa affidamento sul potere autoritativo del Ministero dell'interno di sostituirsi ai comuni per restituire le somme a valere sui trasferimenti erariali. Occorre, quindi, chiarire se per l'attivazione di tale meccanismo sia necessario prevedere espressamente nell'articolato del decreto-legge una delegazione di pagamento dai comuni al Ministero dell'economia e delle finanze, o se invece tale delegazione possa essere introdotta anche sulla base di un provvedimento amministrativo. Occorre valutare, inoltre, per i profili di competenza della Commissione, se il predetto meccanismo di recupero sia effettivamente sostenibile, considerata la notevole entità delle somme in discorso, l'ammontare dei trasferimenti erariali e la loro effettiva modulabilità in rapporto alle esigenze di ordinato svolgimento delle attività istituzionali dei comuni.

Chiede, pertanto, al Governo di fornire i necessari chiarimenti sui predetti aspetti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, preliminarmente assicura che le disposizioni richiamate dal relatore stesso non comportano effetti sotto il profilo economico-finanziario, in ossequio peraltro a quanto generalmente previsto nel testo di decreto legislativo proposto. Le disposizioni interessate dell'articolato proposto della nuova parte aeronautica del codice della navigazione (peraltro positivamente verificato, insieme con la relazione tecnica, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) rivestono, nella maggior parte dei casi, connotati prettamente tecnici e a volte rispecchiano disposizioni di legge già da tempo vigenti e neutrali sotto l'aspetto economico-finanziario.

In dettaglio, con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo (articolo 693, comma 1, del codice della navigazione, sull'assegnazione dei

beni demaniali in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione da parte dell'ente ai gestori aeroportuali), ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (legge istitutiva dell'ENAC) prevede che: «Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, finanze e difesa.». È, quindi, di tutta evidenza che la materia in esame è già da tempo disciplinata in senso analogo da apposita norma di legge vigente.

Ritiene altresì necessario chiarire che la determinazione dell'importo dovuto all'ENAC dal gestore – parziale o totale che sia – a titolo di canone concessorio prescinde dall'entità dei beni assegnati e dalla loro valenza commerciale, in quanto il canone è determinato con riferimento al numero di unità di carico registrate sullo scalo considerato (WLU), equivalendo l'unità di carico ad un passeggero od a 100 Kg di merce/posta. Ne consegue, ad esempio, che il trasferimento al gestore parziale delle restanti aree e beni di cui si compone l'intera infrastruttura aeroportuale (affidamento totale) non comporta per l'Ente alcuna maggiore entrata rispetto a quanto percepito per la gestione parziale, restando identico il parametro di definizione del canone concessorio (traffico espresso in WLU).

Con riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo in esame (concernente l'esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri, ai sensi dell'articolo 743, comma 3, del codice della navigazione), fa presente che l'esclusione è già prevista da norma di legge preesistente e vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1985, n. 106. Pertanto, non possono verificarsi ricadute sulla finanza pubblica, in quanto tali apparecchi, già oggi non possono essere utilizzati per l'effettuazione di attività soggette a licenza rilasciata da ENAC (trasporto aereo, lavoro aereo, scuola di pilotaggio).

Richiama poi la questione dell'equiparazione ad aeromobili di Stato di quegli aeromobili che, pur essendo privati e gestiti da privati, svolgono per conto delle Amministrazioni servizi di pubblico interesse, e della conseguente esenzione dal pagamento delle tariffe di assistenza in volo dovute ad ENAV S.p.A.. Ribadita la dovuta neutralità finanziaria ai sensi di legge, precisa che la previsione di regolare anche questo aspetto nell'ambito del rapporto contrattuale da stipularsi fra amministrazione e vettore privato mira a razionalizzare l'attuale situazione. Al momento, infatti, i mancati introiti di ENAV S.p.A., conseguenti all'esonero per i vettori privati dal pagamento delle suddette tariffe, grazie all'equiparazione ad aeromobili di Stato, vengono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante la stipula del contratto di servizio fra lo Stato e la società, in deroga, quindi, al criterio di efficienza allocativa in base al quale in caso di assenza di benefici esterni, chiunque usufruisca di un servizio

ne deve sopportare interamente i costi. Tra l'altro, anche gli indirizzi comunitari non consentono di trasferire sulla generalità degli utenti gli eventuali oneri economici non di pertinenza dei medesimi, in quanto finalizzati a compensare il fornitore del servizio per possibili perdite dovute ad esenzioni tariffarie operate in favore soltanto di alcune peculiari categorie di utenti.

Ribadisce, pertanto, che le disposizioni in questione non comportano una contrazione per le entrate di ENAV S.p.A, in quanto questi aspetti vengono regolati dal contratto di servizio che è stipulato con cadenza triennale fra la società e lo Stato, ma, soltanto, una necessaria ed urgente razionalizzazione delle esenzioni dal pagamento delle tariffe per gli aeromobili equiparati, non più dilazionabile dopo la trasformazione dell'ENAV in società per azioni, avvenuta nel 2001.

Con riferimento all'articolo 9, conferma che l'attuale normativa non prevede oneri per i concessionari di servizi di trasporto aereo di linea. Per quanto attiene all'eliminazione del regime di rilascio delle licenze per le attività di lavoro aereo e di scuola di pilotaggio, assicura la disponibilità del Governo ad introdurre le modifiche che la Commissione riterrà opportune.

Per quanto concerne l'articolo 12, ritiene necessario assumere informazioni dal competente Ministero delle comunicazioni, mentre, riguardo all'articolo 18, relativo all'abolizione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ed alla sostituzione con l'assicurazione della responsabilità del vettore, fa presente che la materia sarà disciplinata dal regolamento comunitario n. 785 del 2004 del 21 aprile 2004, che entrerà in vigore il prossimo 30 aprile 2005.

Infine, per quanto attiene l'articolo 19, fa presente che risultano valori del tutto marginali del fenomeno e non quantificabili, anche in relazione all'impossibilità di prevedere il verificarsi delle violazioni.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SULLA REVOCA DEL PARERE RESO SU UN EMENDAMENTO RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2276

Il presidente AZZOLLINI avverte che a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato della proposta 7.0.255 (testo 2) al disegno di legge n. 3276 – sulla quale il 2 marzo scorso la Commissione ha reso parere non ostativo nel presupposto che il citato disegno di legge fosse approvato prima dell'approvazione definitiva dell'atto Senato n. 2276, recante la celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione, posto che per analoghe finalità la proposta emendativa in questione impiegava a copertura le medesime risorse – si devono intendere revocati, relativamente al disegno di legge n. 2276-A, il parere condizionato sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso al-

l'Assemblea in data 10 febbraio 2005 e il parere di nulla osta reso il 15 febbraio 2005 sull'emendamento 1.102 e la conseguente prenotazione dell'accantonamento del fondo speciale ivi rispettivamente richiamato.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, ove la Commissione di merito avesse già concluso l'esame del disegno di legge n. 3307, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione di mercoledì 16 e giovedì 17 marzo sarà integrato in sede consultiva con l'esame del testo del suddetto provvedimento, per il parere da rendere all'Assemblea.

Conferma, inoltre, per mercoledì 16 marzo, alle ore 16, l'audizione del vice Ministro dell'economia e delle finanze Micciché sul Documento XIII, n. 4-*sexies*, contenente la Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate per l'anno 2004 e quella di giovedì 17 marzo, alle ore 14, in Senato, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, del Ministro dell'economia e delle finanze sull'attuazione di talune norme della legge finanziaria per il 2005 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di limitazione delle spese e dell'utilizzo dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste, nonché sugli interventi correttivi correlati all'emersione delle eccedenze di spesa.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTA NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

264^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2468) Deputato BENVENUTO ed altri. – *Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*, approvato dalla Camera dei deputati

(2875) TURCI ed altri. – *Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2885) CAMBURSANO ed altri. – *Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Dopo un intervento del senatore PASQUINI (DS-U), il relatore SALLERNO (AN), facendo riferimento ai contenuti della relazione tecnica depositata dal sottosegretario Molgora, preannuncia, per la prima settimana di aprile, la predisposizione di un articolato modificativo del disegno di legge n. 2468, assunto come testo base, al fine di tener conto delle quantificazioni degli oneri di cui alla citata relazione tecnica.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) auspica un rapido esame dell'articolato preannunciato dal relatore, facendo presente che la propria parte politica, per l'assoluto rilievo dei disegni di legge in titolo, si opporrà a qualsiasi ulteriore dilazione dell'*iter* parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2768) GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi

(3139) MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi

(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(3316) RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2768 e 2786, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 3139, 3292 e 3316 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 3139, 3292 e 3316, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2768 e 2786 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il relatore BALBONI (*AN*) riferisce sui disegni di legge nn. 3292, 3316 e 3139 osservando che tale ultima proposta di legge riproduce sostanzialmente il contenuto dei provvedimenti già all'ordine del giorno. I disegni di legge nn. 3292 e 3316, sono stati invece presentati nel 2005 e recano come norma di copertura il ricorso allo stanziamento predisposto dalla legge finanziaria per il 2005 in relazione alla legge n. 288 del 2002.

L'Atto Senato n. 3292 presenta delle soluzioni legislative differenti rispetto agli altri. In primo luogo, esso non abroga interamente la legge n. 288 del 2002, recante provvidenze in favore dei grandi invalidi, ma ne sostituisce l'articolo 1, in tema di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare: tale soluzione tecnica appare preferibile, se si osserva che l'attuale stanziamento di bilancio fa riferimento al fondo istituito dall'articolo 2 di tale legge ai fini della concessione di detto assegno sostitutivo ai grandi invalidi.

Il disegno di legge inoltre prevede, rispetto all'Atto Senato n. 3316, che il beneficio spetti anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E insigniti di medaglia d'oro al valore militare: si tratta di una specificazione opportuna, del resto già prevista nelle proposte di legge già illustrate.

Si prevede poi l'erogazione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in dodici mensilità per il 2005 e in tredici per il 2006: appare maggiormente rispondente alle finalità sostitutive dell'accompagnatore indicare sempre dodici mensilità per l'erogazione del beneficio, al di là della quantificazione dell'assegno complessivo annuo.

Conclude proponendo l'abbinamento di tali disegni di legge a quelli già all'ordine del giorno, assicurando la predisposizione di un testo unificato in tempi rapidi dopo aver ascoltato le comunicazioni del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, l'esame dei disegni di legge prosegue congiuntamente.

Il sottosegretario CONTENTO informa la Commissione che le varie amministrazioni interessate hanno comunicato il numero dei soggetti aventi diritto a fruire dell'accompagnatore civile o militare e quindi virtualmente in grado di poter ricevere il beneficio dell'assegno sostitutivo, specificando, in premessa, che i dati concernenti l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (circa 60 unità) potranno essere confermati con maggiore analiticità nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il numero dei grandi invalidi di guerra le cui provvidenze sono erogate dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro fa presente che al 1° gennaio 2005 i soggetti interessati ammontano a 1.329 grandi invalidi affetti da invalidità ascritte alla lettera A n. 1), 2), 3) e 4) secondo comma, e alla lettera *A/bis* della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, per i quali è prevista la corresponsione di un assegno sostitutivo al 100 per cento dell'importo recato dai disegni di legge. Inoltre, vanno conteggiati anche 811 grandi invalidi aventi diritto affetti da invalidità di cui alle lettere B n. 1), C, D, E n. 1) della citata tabella E, per i quali si prevede la corresponsione di una somma corrispondente al 50 per cento dell'assegno. Occorre tener presente, poi, che il dato fornito relativo al numero dei grandi invalidi ascritti alla lettera E per un totale di n. 371 è comprensivo anche degli aventi diritto per invalidità ascritte ai numeri 3), 4) e 5) della stessa lettera E.

Al numero di tali aventi diritto va aggiunto il numero dei possibili destinatari dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare i cui trattamenti pensionistici sono amministrati dall'INPDAP: si tratta di 233 grandi invalidi con invalidità che danno diritto a percepire la somma per intero e 376 grandi invalidi per i quali si prevede la erogazione di un assegno al 50 per cento.

Il Sottosegretario conclude osservando che il prodotto tra il numero dei soggetti aventi diritto e la misura del beneficio previsto nei disegni di legge risulta superiore alle disponibilità finanziarie esistenti: si impone quindi una riconsiderazione delle disposizioni in commento. D'altro canto, ritiene opportuno verificare tutte le opzioni al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento utilizzando le risorse attualmente disponibili.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, che condivide l'orientamento del rappresentante del Governo, interviene il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale ricorda che in passato le ipotesi di utilizzare come risorse aggiuntive le somme non erogate nel corso dell'esercizio siano state giudicate impraticabili.

Il relatore BALBONI (*AN*), prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, ribadisce l'impegno a predisporre un testo calibrato sulle risorse attualmente disponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PEDRIZZI comunica che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per giovedì 17 marzo alle ore 9 è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01906.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

370^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione del dottor Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso. Comunica tuttavia che al momento vi sono difficoltà tecniche, dovute a lavori in corso, che non consentono l'immediata attivazione di detto circuito. Esprimendo il proprio rammarico per lo svolgimento di lavori interni al Senato in giorni di attività parlamentare, tali da comprometterne il regolare svolgimento, si augura che le difficoltà possano risolversi tempestivamente, sì da attivare il circuito quanto prima, ove la Commissione convenga su tale forma di pubblicità.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del dottor Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver riepilogato i temi dell'audizione odierna, dà il benvenuto al maestro Meli, nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Prima di cedergli la parola, gli chiede, in particolare, quali siano le iniziative che intenderà adottare per affrontare i problemi di gestione del Teatro, tenuto peraltro conto dell'esperienza maturata in qualità di direttore della divisione Teatro alla Scala e di direttore artistico. Si tratta peraltro, egli tiene a precisare, di problematiche almeno in parte analoghe a quelle che caratterizzano le altre Fondazioni liriche, per la cui soluzione non si può prescindere da valutazioni di carattere generale, che presuppongono un ruolo attivo dello Stato e degli enti locali.

Il maestro MELI, premesso un ringraziamento per l'attenzione della Commissione ai temi della musica e della cultura musicale, intende anzitutto dar conto della propria esperienza professionale. Al riguardo, dopo aver riepilogato i propri studi musicali, riferisce che la carriera di organizzatore artistico iniziò quasi per caso, a seguito di uno specifico incarico conferitogli dalla provincia di Como tra il 1985 e il 1986.

Successivamente, lavorò a fianco al maestro Abbado per nove anni, a partire dall'estate del 1988, nella città di Ferrara, dove ricorda il successo dell'iniziativa «Ferrara Musica», che si distinse per la qualità del prodotto musicale, nonché per il carattere innovativo della gestione basata sulla capacità di autofinanziamento.

Nel 1996 – egli prosegue – venne chiamato dal sindaco di Cagliari a ricoprire le funzioni di sovrintendente del Teatro lirico, che di lì a poco sarebbe stato trasformato in Fondazione. In quell'ambito, potendo contare sull'esperienza maturata con riferimento a organizzazioni più agili e snelle, nonché sui contatti internazionali intrattenuti anche grazie ai rapporti con il maestro Abbado, riuscì trasformare il Teatro in una realtà importante a livello nazionale e internazionale, superando le iniziali difficoltà organizzative, nonché le carenze di organico, di pubblico e di manifestazioni. In proposito, egli dà conto di talune significative iniziative, quali i Festival presso l'Anfiteatro romano e quello di Sant'Eufisio, nonché degli investimenti nei laboratori e nelle attrezzature tecnologiche, che hanno determinato il rinnovamento del Teatro.

Tali successi, osserva, sono in gran parte il risultato della capacità di accrescere il bilancio del Teatro, che passò da circa 20 miliardi di lire nel 1996 a ben 35 milioni di euro nel 2003, anno in cui lasciò l'incarico di sovrintendente.

Al riguardo, ricorda che ciò fu ottenuto, in primo luogo, attraverso la definizione di una programmazione che riuscì ad inserirsi nella logica della distribuzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sicché la quota del FUS destinata al Teatro di Cagliari passò dal 2,8 per cento nel 1996 al 4,7 per cento nel 2003.

In secondo luogo, risultò determinante l'approvazione da parte della regione Sardegna di una legge che, nel riconoscere l'importante ruolo del Teatro di Cagliari nella diffusione culturale, stabilì di assegnare contributi pari a quelli stanziati dallo Stato.

Dopo aver ricordato l'attività svolta in qualità di coordinatore generale per il lancio del nuovo Auditorium «Giovanni Agnelli» presso il Lingotto di Torino, egli rammenta che successivamente, sulla base dei rapporti professionali allacciati con il maestro Muti nel corso dell'esperienza cagliaritana, fu chiamato prima dallo stesso maestro Muti (nella primavera del 2003) ed indi dal sindaco Albertini (nell'ottobre 2003) a ricoprire il ruolo di direttore della divisione Teatro alla Scala.

Dopo qualche iniziale perplessità, egli accettò peraltro la proposta formalizzata dal sovrintendente Fontana, il quale gli chiese anche di ricoprire il ruolo di direttore artistico.

Sin dall'inizio, fu chiaro inoltre – in quanto stabilito dallo stesso consiglio di amministrazione – che al termine del proprio mandato, coincidente con quello del dottor Fontana, egli avrebbe ricoperto l'incarico di sovrintendente del Teatro.

Quando iniziò ad occuparsi dell'istituzione scaligera, ricorda di aver dovuto affrontare anzitutto il problema dello svolgimento delle attività teatrali presso il Teatro degli Arcimboldi e, successivamente, del ritorno alla sede originaria. Inoltre, occorre porre in essere un'attività che giustificasse gli investimenti straordinari per la ristrutturazione della sede.

Al riguardo, prosegue, propose al consiglio di amministrazione una politica di netto incremento del numero delle rappresentazioni, nonché dei turni di abbonamento. Ciò consentì di definire sette nuovi turni di abbonamento, di accrescere conseguentemente il numero degli abbonati, che sono passati in un anno da 4.700 a 7.300, nonché di aprire l'istituzione scaligera all'intera città, mentre sino ad allora il pubblico era costituito in gran parte dai residenti del centro della città.

Passando a illustrare le linee guida per lo sviluppo del Teatro, da lui presentate nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione, sottolinea anzitutto che l'obiettivo è quello di sfruttare al meglio le straordinarie potenzialità artistiche (determinate dalla qualità dei complessi artistici e dal prezioso contributo del maestro Muti), culturali e storiche, al fine di farne il teatro più importante del mondo. A tal fine, ritiene peraltro indispensabile garantire la programmazione del Teatro con assai maggiore anticipo rispetto ad oggi, in analogia con quanto avviene nelle altre grandi istituzioni liriche del mondo.

Entrando nel dettaglio delle linee guida, esse sono focalizzate sulla produzione artistica, sullo snellimento dell'organizzazione, sul rafforzamento dei rapporti internazionali, sulla ricerca di nuovo pubblico, sull'Accademia delle arti e dei mestieri, sui laboratori visti in senso museale, sul Teatro degli Arcimboldi, nonché sul reperimento di risorse innovative.

Quanto alla produzione artistica, egli ritiene imprescindibile un'effettiva valorizzazione dell'opera lirica, in quanto altamente rappresentativa della cultura italiana.

Relativamente agli aspetti organizzativi, gli interventi di semplificazione e snellimento risultano necessari atteso che l'attuale modello risulta superato rispetto ai teatri internazionali più moderni.

Con riferimento ai rapporti internazionali, rileva poi che la Scala non ha sino ad oggi adeguatamente sviluppato le coproduzioni internazionali, né intrattenuto rapporti stabili con altri Teatri e Festival.

Quanto alla necessità di accrescere il pubblico, ritiene che si debba ragionare in termini di macroregione, considerato che il bacino di utenza potenziale della Scala va da Lugano alla Liguria e da Venezia a Torino.

Relativamente all'Accademia, che attualmente istruisce gratuitamente allievi provenienti da ogni parte del mondo nelle arti legate alla Scala, giudica opportuna una sua trasformazione in una scuola di alto perfezionamento, diretta ad immettere i talenti direttamente nella professione.

In proposito, potrebbe altresì essere opportuno aprire sedi distaccate dell'Accademia all'estero, soprattutto in realtà, quali il Sud America e la Russia, da dove proviene un gran numero di artisti di valore.

Con riguardo al Teatro degli Arcimboldi, esso rappresenta infine una potenzialità straordinaria che, oltre ad aver consentito all'istituzione scaligera di operare con continuità, può svolgere un ruolo importante di diffusione della cultura musicale tra i giovani. Ad esempio, potrebbe divenire il luogo dove replicare i medesimi spettacoli della Scala, con i medesimi allestimenti, utilizzando tuttavia giovani interpreti e a prezzi popolari, in considerazione dei minori costi di produzione.

Il PRESIDENTE avverte che da qualche minuto è stato attivato il circuito interno.

Seguono quesiti dei senatori.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede chiarimenti in ordine ad alcuni dati forniti dal maestro Meli, in particolare con riferimento all'aumento del numero delle rappresentazioni e degli abbonamenti.

Chiede poi quale sia il rapporto fra il citato aumento delle rappresentazioni e i costi, atteso che oltre un certo numero di rappresentazioni i costi lievitano a dismisura, sì da rendere indispensabile un vertiginoso aumento dei prezzi. Si tratta del resto di un dato importante per comprendere l'andamento del *deficit* strutturale del Teatro, anche in relazione al rapporto fra contrattazione nazionale e decentrata.

Ulteriori chiarimenti sono inoltre indispensabili, a suo giudizio, con riguardo al rapporto fra la Divisione Scala e la direzione artistica e quella musicale, tanto più che alla Scala non è previsto un direttore stabile dell'orchestra. Nel chiedere conferma che, a norma dello statuto, tutte queste figure decadono alla fine del mandato del sovrintendente, sollecita nel contempo un approfondimento sui rapporti intercorrenti fra le figure stesse.

Invita altresì il maestro Meli ad esprimersi sulla definizione del ruolo di sovrintendente e, in particolare, sulla sua possibile equiparazione ad un amministratore delegato, atteso che ha la responsabilità di gestione della Fondazione, ne definisce il bilancio e la programmazione ai fini della pre-

sentazione al consiglio di amministrazione e si avvale della collaborazione delle altre figure di vertice.

Ricorda infine che il Teatro alla Scala di Milano, insieme all'Accademia Santa Cecilia di Roma, è stato oggetto di un'attenzione particolare da parte del Parlamento e gode di una legge speciale, opportunamente finanziata, rispetto alle altre Fondazioni. A fronte delle vicende in corso, si domanda se tale specialità fosse effettivamente meritata.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede anzitutto un approfondimento sui profili di maggiore snellezza e modernità che il maestro Meli intende imprimere all'organizzazione della Fondazione. Pur condividendo senz'altro l'obiettivo, ella ritiene infatti indispensabile un'identificazione fra soggetti e competenze e al riguardo chiede l'opinione del sovrintendente in ordine alla struttura per Divisioni ed in particolare sulla Divisione Scala, che ha registrato giudizi critici nelle audizioni finora svolte sulla vicenda scaligera. Sollecita pertanto il maestro Meli a chiarire l'interrelazione fra le figure di vertice nel suo progetto organizzativo, con particolare riferimento all'identificazione delle rispettive competenze. Del resto, osserva, l'accentuazione dei caratteri di managerialità delle figure di vertice comporta inevitabilmente il rischio di un affievolimento delle competenze artistiche e culturali.

A giudizio della senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) lo scontro in atto non può essere determinato solo dall'incompatibilità fra diverse personalità. Sollecita pertanto un approfondimento volto a comprendere la sostanza della questione, tanto più a fronte di un *deficit* rilevante. Ripercorre inoltre le tappe salienti della vicenda, invitando il sovrintendente ad essere più esplicito sui diversi passaggi che hanno caratterizzato il 2003 ed in particolare sulle dimissioni che già allora avrebbe offerto il maestro Muti e che sarebbero state rifiutate.

Quanto all'ipotesi di commissariamento, si domanda a chi dovrebbe giovare e ricorda che si tratta di facoltà comunque rimessa al Governo e non al sindaco di Milano, che pure ricopre il ruolo di Presidente della Fondazione.

Chiede indi al maestro Meli se condivide l'opinione secondo cui non sarebbero state rispettate alcune autonomie ed in particolare perché a suo giudizio i lavoratori avrebbero rifiutato l'offerta di contribuire alla nomina del nuovo direttore artistico.

Richiamando infine la problematica connessa alla futura utilizzazione del Teatro degli Arcimboldi, ella si domanda se i problemi non nascano effettivamente da qui e non denotino intrecci economici che rischiano di compromettere l'autonomia del Teatro alla Scala, anche in considerazione del crescente peso dei rappresentanti dei soci privati.

Il senatore PESSINA (*FI*) chiede se nei colloqui citati dal maestro Meli della primavera del 2003 con il maestro Muti e dell'ottobre 2003

con il sindaco Albertini era emersa qualche critica, ed eventualmente di che tipo, nei confronti dell'operato dell'allora sovrintendente Fontana.

Preso indi atto che la programmazione del Teatro è sempre in affanno e risulta carente nei rapporti internazionali, chiede se tali manchevolezze siano da attribuire al maestro Muti o al dottor Fontana.

Ciò, al fine di comprendere le effettive ragioni della revoca del mandato del dottor Fontana, il quale le ignora a sua volta.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) osserva che, nella ricostruzione offerta dal maestro Meli, sono rimaste in ombra le ragioni della crisi. Ritiene invece indispensabile comprendere come si possa recuperare un percorso di legittimità ed efficacia, basato sulla distinzione dei ruoli, che il commissariamento rischierebbe di contraddire.

Pur prendendo atto che il maestro Meli sia giunto alla Scala in virtù di un rapporto di stima con il maestro Muti, a suo avviso la *governance* doveva infatti essere gestita diversamente, con particolare riguardo alla distinzione dei ruoli.

Quanto alla gestione del Teatro lirico di Cagliari, ella prende atto dei dati richiamati dal maestro Meli. Ricorda tuttavia che vi sono ombre sulla sua gestione economico-finanziaria e chiede pertanto chiarimenti in ordine al contemperamento delle esigenze di *governance* con quelle di trasparenza economico-finanziaria.

La perdurante sovrapposizione di ruoli ai vertici del Teatro alla Scala suscita pertanto preoccupazioni, anche sull'efficacia delle iniziative illustrate dal maestro Muti.

In considerazione dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3330, recante ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

435^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla previsione dell'articolo 1 della legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria 2003), recante la delega al Governo per l'attuazione – tra le altre – della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi. La predetta direttiva modifica le direttive comunitarie in tema di legislazione marittima e fornisce agli Stati membri lo strumento per introdurre le modifiche alla normativa nazionale vigente. Come è noto, la legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, è basata principalmente sull'applicazione di norme derivanti dagli strumenti internazionali di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. La prassi seguita nella formazione del diritto comunitario prevede che l'applicazione degli strumenti internazionali nel contesto dei regolamenti e delle direttive comunitarie avvenga con riferimento al loro testo vigente alla data di adozione degli specifici atti comunitari o alla data questi indicata. Tale riferimento fisso comporta però la necessità di modificare i regolamenti e le direttive, ogni volta che gli strumenti internazionali siano modificati, rendendo difficile la coincidenza tra l'entrata in vigore delle modifiche a livello internazionale e l'entrata in vigore delle

stesse modifiche nell'ordinamento comunitario. L'atto del Governo in esame mira quindi ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio dell'applicazione delle norme internazionali dal momento della loro entrata in vigore a livello internazionale, prevedendo una sorta di aggiornamento costante della normativa di settore, tale che gli strumenti internazionali applicabili nel nostro Paese siano quelli più recentemente sottoscritti. Lo schema di decreto legislativo si compone di un unico articolo che prevede che i richiami agli strumenti internazionali da parte di provvedimenti normativi e amministrativi di recepimento di direttive comunitarie – in materia di legislazione marittima comunitaria – si intendono effettuati anche a successivi emendamenti, modifiche ed integrazioni intervenuti, dal momento in cui questi entrano in vigore. È fatta tuttavia salva la previsione dell'articolo 5 del citato regolamento n. 2099 del 2002, che prevede una clausola di salvaguardia che esclude l'automatica applicazione degli strumenti internazionali, qualora si profili un contrasto tra la normativa internazionale e quella comunitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo 2005.

Il presidente relatore GRILLO (*FI*) invita i senatori che hanno presentato emendamenti al disegno di legge in titolo alla loro illustrazione.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) procede quindi ad illustrare gli emendamenti a sua firma. L'emendamento 1.26 mira ad ampliare ulteriormente la restrizione all'impiego dei minori nella pubblicità televisiva. L'emendamento 1.39 propone poi una riformulazione della lettera c) dell'articolo 1 del disegno di legge che specifica meglio il divieto relativo all'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi, vietando espressamente la messa in onda di *spot*, messaggi pubblicitari e televendite realizzate con il loro impiego. Tale precisazione è necessaria al fine di evitare l'interpretazione che della vigente disposizione della legge n. 112 del 2004 è stata sinora data, secondo cui sarebbero permessi gli *spot* pubblicitari prodotti al di fuori del territorio nazionale. L'emendamento 1.121 prevede infine la soppressione della lettera f) dell'articolo 1 del disegno di legge, poiché la disposizione ivi contenuta non è suffi-

cientemente chiara e non consente di individuare le associazioni qualificate per la tutela dei minori ed il loro grado di rappresentatività.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) ricorda preliminarmente le perplessità espresse dalla sua parte politica con riferimento alla attuale formulazione dell'articolo 10 della legge cosiddetta Gasparri, al momento della sua approvazione. Illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi che mirano a regolamentare meglio l'impiego dei minori di quattordici anni nelle trasmissioni televisive. La logica sottostante agli emendamenti presentati ammette una partecipazione di questi minori a *spot* pubblicitari a condizione però che i prodotti pubblicizzati siano destinati ai minori, che la loro partecipazione abbia il requisito della gratuità, onde evitare lo sfruttamento degli stessi minori, e che negli *spot* pubblicitari non siano presenti personaggi protagonisti dei programmi ad essi riservati, al fine di rendere esplicito il passaggio dalla fase di programmazione a quella di pubblicità. Si sofferma quindi su alcuni emendamenti in particolare. L'emendamento 1.6 estende la tutela dei minori anche con riferimento all'uso di videocassette. L'emendamento 1.15 estende invece la fascia oraria cosiddetta protetta. L'emendamento 1.22 limita poi l'affollamento pubblicitario nelle fasce protette riducendolo del 50 per cento e vietando le telepromozioni. L'emendamento 1.23 vieta, nella predetta fascia, la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori e l'emendamento 1.24 esclude, sempre in tale periodo di programmazione, qualsiasi forma di messaggio pubblicitario. L'emendamento 1.25 contiene il divieto per cui i personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi prima, durante e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti. L'emendamento 1.42 estende il divieto di impiego dei minori di quattordici anni attualmente vigente anche alle televendite ed infine l'emendamento 1.114 aggrava le sanzioni comminate ai contravventori dello stesso divieto, elevandone l'importo minimo e quello massimo rispettivamente a 50 mila e 700 mila euro.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) dà per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, facendo presente che il loro obiettivo è quello di mantenere il vigente divieto di impiego dei minori di quattordici anni nei messaggi pubblicitari e negli *spot*. Gli emendamenti prevedono tuttavia una certa flessibilità per consentire la partecipazione dei minori a messaggi pubblicitari di carattere sociale come quelli rivolti alla prevenzione delle tossicodipendenze o quelli divulgativi delle attività missionarie e di volontariato. Nel merito delle modifiche introdotte dal disegno di legge in esame all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, rileva poi che l'eventuale inserimento del comma 3-*bis* – che introduce un parere obbligatorio da parte delle competenti Commissioni

parlamentari sullo schema di regolamento per l'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi previsto dal comma 3 dello stesso articolo – risulta poco coerente con la prossima emanazione, da parte del Ministro delle comunicazioni, dello stesso regolamento secondo la normativa attualmente vigente e che il Ministro ha trasmesso solo per conoscenza. La modifica all'articolo 10 della legge Gasparri, con l'introduzione del comma 3-bis, se successiva all'emanazione del regolamento in questione, è illogica perché prevede l'espressione di un parere da parte del Parlamento su uno schema di regolamento che è già stato emanato e a questo riguardo chiede chiarimenti al Governo sulle ragioni dell'emanazione del regolamento in questa fase procedurale del disegno di legge.

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dichiara di condividere le perplessità da ultimo espresse dal senatore Paolo Brutti. Fa tuttavia presente che nella seduta antimeridiana di domani, nel corso della quale proseguirà l'esame del disegno di legge n. 3296, è prevista la presenza del ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri, che interverrà anche al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sul regolamento previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, la cui emanazione sembra ormai prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3296

Art. 1.

1.1

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull'adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;

c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;

d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;

e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;

g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;

h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;

i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile"».

1.2

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori"».

1.3

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche"».

1.4

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 premettere il seguente:

"01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.5

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi 10 e 11"».

1.6

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "le emittenti televisive", aggiungere le seguenti: ", i produttori e gli editori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e supporti magnetici a lettura laser ed i responsabili della diffusione di messaggi su reti telematiche multimediali,"».

1.7

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1 sostituire le parole: "devono osservare", con la seguente: "rispettano"».

1.8

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e promuovere», inserire le seguenti: «, pena la revoca della concessione.».

1.12

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2005 è adottato un nuovo codice di autoregolamentazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451"».

1.13

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti simili e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto"».

1.14

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "È vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare. Nell'ambito dei programmi rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione. Nell'ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta"».

1.15

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, prima della lettera b) premettere la seguente:

«0b) al comma 2, le parole: "fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00" sono sostituite dalle seguenti: "fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00"».

1.16

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole "ore 16.00" sono sostituite dalle seguenti "ore 14.00" e ».

1.17

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "ore 19.00" sono sostituite dalle seguenti: "ore 21.00" e».

1.18

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "nella fascia oraria di programmazione" fino a: "rivolti ai minori" con le seguenti: "La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14,30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore"».

1.19

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "riducendo i messaggi pubblicitari, le promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria del 50 per cento"».

1.20

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.21

VITTORIA FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 2, sostituire le parole da: "con particolare riguardo" fino a: "commerciale e pubblicitaria" con le seguenti: "abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni».

1.23

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente periodo» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti periodi».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia è vietata la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori».

1.24

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «È comunque vietata» premettere le seguenti: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, nessun programma radiotelevisivo può essere interrotto da qualsiasi forma di messaggio pubblicitario».

1.25

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed aggiungere in fine il seguente periodo: "I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti"».

1.26

FALOMI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «avente come oggetto bevande contenenti alcool».

1.27

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive.», aggiungere il seguente periodo: «personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti».

1.28

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «precedenti e successive» inserire il seguente periodo: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali *promos* e *trailers* di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».*

1.29

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis) I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali"».

1.30

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, è vietata la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla visione delle quali non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 199, n. 223, e delle altre disposizioni in materia"».

1.31

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere cinematografiche o per la televisione di futura programmazione quali *promos e trailers*, alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei comuni 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia, sono vietate nelle ore nelle quali non può essere effettuata la trasmissione delle opere stesse"».

1.32

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro

età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.33

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

1.34

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso"».

1.35

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In nessun caso le trasmissioni radiotelevisive possono contenere alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"».

1.36

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.37

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.39

FALOMI

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 dell'articolo 10 della legge 112 del 2004 è sostituito con il seguente:

"L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari, *spot* e televendite, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mini-

stro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È vietata la messa in onda di *spot*, messaggi pubblicitari e televendite realizzati impiegando minori di anni quattordici"».

1.40

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottata una disciplina organica relativa alla produzione e alla messa in onda di programmi televisivi, ivi compresa qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, realizzati con l'impiego di minori di anni quattordici. Il regolamento deve contenere specifiche misure, ivi previsti eventuali divieti, per la tutela dei minori con particolare riferimento alle fasce protette. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico"».

1.41

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "programmi radiotelevisivi" sono aggiunte le seguenti: "e la loro trasmissione";

2) le parole: "è disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati"».

1.42

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*" sono aggiunte le seguenti: "e televendite"».

1.43

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, sopprimere le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "La partecipazione di minori di quattordici anni in *spot*, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge"».

1.44

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che ad essere vietato" inserire le seguenti ", a complemento del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,"».

1.45

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che essere vietato" inserire le seguenti ", nel pieno rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nella legge 223/90, all'art.8 e all'art.15,"».

1.46

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" inserire le seguenti: "avvenire in ogni caso senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità ed"».

1.47

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a non dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari e ad"».

1.48

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e ad"».

1.49

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo la parola: "oltre" aggiungere le seguenti: "ad avere riguardo alle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze d'altri e oltre"».

1.50

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che essere vietato" aggiungere le seguenti: "nel caso in cui abbia le caratteristiche di attività continuativa, anche per periodi temporanei o determinati o coordinata con altri prestatori d'opera in relazione agli orari di impegno lavorativo e alla presenza nei luoghi di produzione dei programmi è altresì vietato"».

1.51

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole "oltre che" inserire le seguenti: "ad avere riguardo preminente al principio di cui all'art. 3 della Convenzione dell'ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione e ad"».

1.52

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "non mostrarli in atteggiamenti aggressivi o pericolosi e ad"».

1.53

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "ad evitare che essi siano mostrati intenti al consumo di alcoolici o di prodotti contenenti tabacco e ad"».

1.54

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre che" aggiungere le seguenti: "a non essere consentito di intervistarli in situazione di gravi crisi personali o familiari e ad"».

1.55

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "oltre" aggiungere le seguenti: "ad escludere che minori partecipino a trasmissioni dedicate a stabilire la capacità di uno o dell'altro genitore ai fini dell'affidamento del minore stesso ed oltre"».

1.56

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole «oltre» inserire le seguenti: "a dover avvenire con il consenso informato dei genitori ed oltre"».

1.57

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot", sono aggiunte le seguenti: "deve in ogni caso tenere conto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ed"».

1.58

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n 176"».

1.59

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.60

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per la promozione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori,"».

1.61

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "salve le campagne

pubblicitarie programmate dallo Stato e dagli enti pubblici per stimolare in ogni cittadino una riflessione sui valori dell'onestà, del rispetto, della responsabilità, del senso di appartenenza alla collettività,"».

1.62

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi gli impieghi nelle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso,"».

1.63

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "salve le tassative eccezioni dettate annualmente con apposito provvedimento dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,"».

1.64

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per tutti i programmi che non siano adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè per i programmi che siano rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi,"».

1.65

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e per i programmi che non siano specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo,"».

1.66

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, sostituire le parole: "e *spot*" con le seguenti: ", spot e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad esclusione di quelli specificatamente dedicati alla promozione di prodotti destinati ai minori,"».

1.67

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e *spot*» aggiungere le seguenti: «eccettuati quelli riguardanti prodotti per bambini"».

1.68

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "e *spot*" aggiungere le seguenti: "non rispondenti a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e che mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità,"».

1.69

DONATI, BOCO, DE PETRIS, CORTIANA, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo la parola: "spot" aggiungere le seguenti: "susceptibili di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,"».

1.70

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo la parola: "pubblicitari" aggiungere le seguenti: "autopromozioni, trailer, promo dei programmi"».

1.71

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "per messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelli che propagandano prodotti sanitari per l'infanzia e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.72

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto quelli che propagandano prodotti per l'allevamento della prima infanzia, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.73

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: ", rimanendo consentiti i messaggi della pubblicità-progresso a cura dei ministeri interessati, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot»

1.74

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "escludendo dal divieto la promozione di attività di volontariato, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.75

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "con l'esclusione di quelli che promuovono attività missionarie, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.76

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quelli che vogliono promuovere raccolta di fondi per interventi verso popolazioni coinvolte in fatti di guerra, di violenza etnica o catastrofi naturali, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.77

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari e spot," aggiungere le seguenti "fatti salvi quelli dedicati a sollecitare raccolte di mezzi finanziari devoluti ad attività di ricerca scientifica sul cancro, sulle malattie genetiche o sulle malattie rare, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.78

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari" aggiungere le seguenti: «, non comprendendo nel divieto la promozione della raccolta di finanziamenti alla Chiesa cattolica, nelle varie forme consentite dall'ordinamento attuale, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.79

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere le seguenti: ", escludendo dal divieto la promozione di raccolta di fondi a favore delle chiese ammesse a partecipare ai contributi dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi, e, analogamente, per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.80

Paolo BRUTTI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 3 dopo le parole: "messaggi pubblicitari," aggiungere le seguenti: "qualora però non si riferiscano ad immagini di situa-

zioni, circostanze ed ambienti ripresi dal vivo, eventualmente anche comprendenti minori, ma senza specifico riferimento ai minori lì raffigurati, e, analogamente per gli"».

e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

1.81

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri degli stessi e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico,"».

1.82

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*", sono aggiunte le seguenti: "e in ogni programma all'interno del quale si rinvenga una qualunque forma di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso,"».

1.83

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, dopo le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*", sono inserite le seguenti: "e tutte le forme di comunicazione commerciale e pubblicitaria"».

1.84

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, le parole: "messaggi pubblicitari e *spot*", sono sostituite dalle seguenti: "messaggi pubblicitari, *spot* e ogni altra forma di comunicazione commerciale"».

1.85

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, le parole: "e *spot*", sono sostituite dalle seguenti: "*spot* e telepromozioni"».

1.86

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 3, in fine è inserito il seguente periodo: "Deroghe al divieto di cui al presente comma, possono essere stabilite dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, previa verifica del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"».

1.87

MONTINO, PAOLO BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che abusano della loro naturale credulità, è vietato ed"».

1.88

MONTALBANO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "suscettibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale,"».

1.89

PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il loro sfruttamento commerciale, è vietato ed"».

1.90

VISERTA COSTANTINI, PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "relativi a casi di cronaca che li coinvolgono, è vietato ed"».

1.91

PAOLO BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "il cui contenuto possa far credere ai bambini mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, è vietato ed"».

1.92

MONTALBANO, PAOLO BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "inducenti a compiere azioni pericolose, è vietato ed"».

1.93

Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che tradiscono il loro senso di lealtà, è vietato ed".

1.94

MONTINO, Paolo BRUTTI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "che sfruttino la loro mancanza di esperienza, è vietato ed"».

1.95

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "è vietato in messaggi pubblicitari e spot che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed"».

1.96

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' vietata la partecipazione di minori nella produzione e nella trasmissione di spot, messaggi promozionali e telepromozioni con linguaggi, contenuti e finalità in contrasto con quanto definito all'art. 3 della presente legge e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori"».

1.97

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indi, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impiego di minori di quattordici anni e' unicamente consentito per la produzione di *spot* ovvero di messaggi promozionali relativi a contenuti o iniziative di carattere istituzionale, sociale o culturale o comunque laddove sia escluso ogni qual fine di lucro"».

1.98

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "La violazione del divieto di cui al presente comma può essere denunciata da qualunque soggetto interessato, ed in particolare, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

1.99

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "In deroga al divieto di cui al presente comma, l'impiego di minori è consentito unicamente per la realizzazione e la trasmissione di messaggi pubblicitari e spot riguardanti prodotti per bambini i quali prestano la propria immagine esclusivamente a titolo gratuito"».

1.100

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le Imprese televisive si

impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei *trailer* e dei *promo* dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari"».

1.101

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi e devono in particolare evitare di:

- a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;
 - b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;
 - c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;
 - d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;
 - e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali».
-

1.102

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.103

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.104

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi" fino alla fine del comma con le seguenti: "un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.105

Vittoria FRANCO, STANISCI, ROTONDO, Paolo BRUTTI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis). Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "la Commissione per i servizi" fino alla fine del comma con le seguenti: un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo

del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili"».

1.106

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "in collaborazione con il« con le seguenti: »su segnalazione del"».

1.107

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "in collaborazione con" sono sostituite dalle seguenti: "anche in base alle denunce effettuate dal"».

1.111

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori", sono aggiunte le seguenti: "e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori"».

1.112

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

1.113

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l'esercizio di attività televisive, *internet* e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l'obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

1.114

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) al comma 6, le parole: "25.000 e 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 e 700.000 euro"».

1.115

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "25.000", è sostituita dalla seguente: "50.000"».

1.116

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, primo periodo, la parola: "350.000", è sostituita dalla seguente: "500.000"».

1.117

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate"».

1.118

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione"».

1.119

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE ZULUETA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori. Con decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma"».

1.120

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet"».

1.121

FALOMI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.122

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) al comma 8, dopo le parole: "la pubblicazione", sono aggiunte le seguenti: "e la commercializzazione"».

1.123

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2005, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radio-televisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali"».

1.124

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per incentivare la ricerca e l'utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero dell'innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei principi di cui al comma 1"».

1.128

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "quelle di animazione", sono aggiunte le seguenti: "a scopo didattico"».

1.129

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

"10-bis. Delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L'emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l'ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall'emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"».

1.130

Paolo BRUTTI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. Il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

10-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10».

1.131

ZANDA, MONTICONE, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

10-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della program-

mazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni, che concede finanziamenti in conto capitale e in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

10-ter. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 10-bis sono valutati sulla base dell'offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contenuti nel codice di autoregolamentazione Tv e minori.

10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-bis è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

10-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 10-bis, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.

10-sexies. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.3

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È costituita presso il Ministero delle comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza denominata "Commissione per i programmi per l'infanzia e l'adolescenza"

composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l'autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La commissione attribuisce al programma un "bollino" quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.

4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino.

5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l'attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.

6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge».

1.0.4

MONTICONE, ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, è inserito il seguente:

«Art.10-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia

di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e quelli per bambini";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi televisivi non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita e da ogni messaggio informativo relativo alla promozione di programmi televisivi rivolti ad un pubblico adulto"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

296^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi, sul piano vaccinale in relazione alla febbre catarrale degli ovini (denominata *Blue Tongue*)

Riprende l'audizione sospesa l'8 febbraio scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella precedente seduta hanno preso la parola per porre dei quesiti la senatrice De Petris e i senatori Murineddu e Minardo.

Il senatore MINARDO (*FI*), prendendo la parola per un'integrazione dell'intervento già svolto, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'opportunità di modificare quanto previsto nella emananda nuova ordinanza in corso di predisposizione, in ordine all'onere di preavviso, almeno 48 ore prima al servizio veterinario, sulla movimentazione degli animali, sottolineando come tale prescrizione sia pressoché impossibile da rispettare, e come di fatto si tradurrà in un fermo temporaneo di 48 ore. Inoltre, sempre in relazione a quanto previsto per le zone omogenee in ordine all'onere di vaccinazione, chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno che la nuova ordinanza riproduca quanto già concordato al riguardo dai Ministri Sirchia e Alemanno nella precedente ordinanza.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Corsi per replicare in ordine ai quesiti posti.

Il sottosegretario CURSI – riservandosi ulteriori approfondimenti in ordine alle due ultime questioni testé sollevate dal senatore Minardo, al fine di valutare la possibilità di accogliere la sua richiesta – fornisce ulteriori elementi di risposta sulle questioni poste e sui chiarimenti richiesti nella seduta dell'8 febbraio scorso.

In merito ai chiarimenti sulla esistenza delle sieroconversioni da sierotipo 16 nel corso dell'autunno del 2004, premette che l'ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004 prevedeva, come termine ultimo della campagna di vaccinazione, il 30 aprile dello stesso anno, con la possibilità per le Regioni di usufruire di una deroga, sulla base dei risultati della sorveglianza entomologica (presenza del vettore), delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, non eccedente, in ogni caso, la data del 31 maggio 2004. Molte Regioni hanno autonomamente proseguito l'attività vaccinale oltre tale termine (come si rileva dalla tabella 1 che consegnerà agli atti successivamente).

Precisa quindi che il vaccino «sierotipo 16» è stato impiegato soltanto nelle Regioni in cui, nell'anno precedente, era stata evidenziata la presenza della circolazione dello stesso sierotipo virale, soprattutto in Sardegna, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. In particolare, segnala la decisione assunta dalla regione Sardegna, in deroga all'ordinanza citata, con la quale è stata data attuazione, senza soluzione di continuità, alla campagna vaccinale anche nei periodi non consentiti, al fine di commercializzare gli animali precedentemente non immunizzati. Infatti, a partire dal mese di agosto 2004 sono stati movimentati dalla Sardegna verso il rimanente territorio nazionale quasi 15.000 bovini che, altrimenti, secondo le norme comunitarie, non sarebbe stato possibile movimentare.

È comunque doveroso ricordare che la vaccinazione degli animali sensibili alla *Blue Tongue*, con il vaccino attualmente disponibile per la profilassi indiretta, oltre la data fissata come termine ultimo della campagna di vaccinazione, è sempre stata vietata e, comunque, fortemente sconsigliata nelle disposizioni emanate dal Ministero della salute, poiché da

giugno a novembre, è dimostrata la ripresa della attività del vettore della malattia (*Culicoides Imicola*), che potrebbe, pertanto, generare problemi correlati alla circolazione del virus vaccinale, seppur in forma blanda. Come si nota dalla tabella 2 che riporta le sier conversionsi da sierotipo 16 nel 2004 (che pure consegnerà agli atti), il numero delle stesse è strettamente correlato e sovrapponibile all'uso «non corretto» del presidio immunizzante nei mesi da luglio a novembre.

Ricorda altresì che, nonostante l'intensa attività di ricerca per la messa a punto di nuove e specifiche tecniche di laboratorio, in grado di discernere la presenza del «virus selvaggio» dal «virus vaccinale», tali metodiche non risultano a tutt'oggi completamente affidabili: mentre per il sierotipo 2 è stato possibile risolvere tale problematica, per il sierotipo 16, solo recentemente, è disponibile un *test* diagnostico differenziale, che necessita, tuttavia, di ulteriori validazioni. Pertanto, il Ministero della salute, con nota ministeriale dell'11 ottobre 2004, ha ritenuto di non considerare zone da sottoporre a restrizione i territori interessati *ex novo* dalla circolazione dei sierotipo 16.

Informa poi che l'ordinanza interministeriale dell'8 febbraio 2005, in via di pubblicazione, regola le modalità di vaccinazione e la movimentazione sul territorio nazionale, sia per l'invio ai centri di ingrasso che per l'invio ai centri di macellazione, riprendendo quanto previsto nell'ordinanza 2 aprile 2004 relativamente agli indennizzi conseguenti agli eventuali danni vaccinali. L'ordinanza 8 febbraio 2005 è stata predisposta con il parere favorevole di tutte le Regioni (con esclusione della Sicilia) che hanno ritenuto accettabile il rischio relativo alle movimentazioni di animali della specie bovina e bufalina vaccinati singolarmente, mentre è prevista la vaccinazione dei bovini e dei bufalini solo se oggetto di movimentazione.

In merito all'utilizzo del nuovo «vaccino spento» nei confronti della *Blue Tongue*, fa osservare che la relativa possibilità di impiego è già stata contemplata dall'ordinanza interministeriale in via di pubblicazione, rimanendo del tutto subordinata alla disponibilità del suddetto presidio immunizzante. Precisa che la ditta produttrice ha comunicato che sono attualmente disponibili 260.000 dosi di vaccino monovalente «BTV 2» e che, probabilmente saranno disponibili circa 3.000.000 di dosi di «BTV bivalente 2 e 4». Il vaccino «spento» – precisa il Rappresentante del Governo – necessita di un doppio intervento (base e richiamo); pertanto, il numero di dosi disponibili risulta dimezzato. Il Ministero della Salute ha già predisposto gli atti relativi alle procedure di acquisto del vaccino, che sarà distribuito alle Regioni secondo le valutazioni epidemiologiche. Appare evidente che la campagna di vaccinazione 2004-2005 deve essere condotta utilizzando l'unico presidio immunizzante attualmente disponibile al mondo. Sottolinea, inoltre, che fermo restando che la malattia determina un elevato tasso di mortalità negli ovini e nei caprini, come avvenuto nelle epidemie del 2000 e del 2001, gli animali sensibili non possono essere movimentati verso i territori liberi se non immunizzati. Relativamente agli indennizzi degli effetti indesiderati riscontrati a seguito delle campa-

gne di vaccinazione precedenti, le ordinanze già citate non prevedono la copertura per rimborsi retroattivi.

Precisa quindi che il Ministero della Salute non è a conoscenza dello studio dell'Università della Tuscia sugli effetti immunodepressivi del vaccino. Tuttavia, a tale proposito, va sottolineato che qualsiasi intervento vaccinale, di per sé provoca un effetto immunodepressivo, sia nell'organismo animale come in quello umano, se eseguito su soggetti in pessime condizioni sanitarie e nutrizionali.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti della campagna vaccinale, precisa che è attivo il sistema informativo nazionale, regolarmente alimentato dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali e dalla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali territoriali: dai dati ufficialmente trasmessi non c'è però evidenza degli «ingenti danni» riferiti, peraltro in modo non ufficiale, dagli allevatori.

Relativamente alla bonifica, intesa come «lotta» agli insetti vettori, degli ambienti di vita degli animali, questa è prevista dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, quale misura integrativa di lotta alla malattia: le modalità di attuazione sono strettamente correlate alle specifiche realtà territoriali e, pertanto, devono essere decise e pianificate da parte delle singole Regioni; risulta che la regione Sardegna sia stata l'unica a predisporre un piano di intervento regionale, i cui risultati non sono stati certamente quelli attesi.

In merito alle discordanze riscontrate negli ordinamenti regionali, come spesso accade, le regole, nel caso di specie, di natura sanitaria o «di strategia tecnica», vengono disattese o applicate in modo difforme sul territorio, poiché la loro osservanza è considerata spesso vessatoria, nonché utile per avanzare rivendicazioni di carattere non tecnico. A dimostrazione, si può rilevare che, nonostante nelle ultime disposizioni, emanate con l'ordinanza interministeriale 2 aprile 2004, fosse stata prevista la possibilità di erogare, oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai, anche gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità, determinati dalla profilassi immunizzante, la percentuale di animali vaccinati oscilla da un massimo del 30 per cento, realizzato in Sardegna, al 15 per cento nel Lazio, con punte dell'80 per cento in alcune province come quella di Grosseto, mentre nelle altre Regioni gli interventi vaccinali hanno interessato solo gli animali oggetto di movimentazione.

A tale proposito, segnala il caso della regione Abruzzo, che ha emanato la legge regionale n. 14 del 1° aprile 2004, con la quale ha arbitrariamente deciso di non attuare alcune profilassi vaccinale. La Presidenza del Consiglio, su richiesta del Ministero della salute, pertanto, ha proposto ricorso in sede di giudizio di illegittimità costituzionale, per contrasto della legge regionale con la legislazione esclusiva statale in materia e con gli obblighi comunitari.

Precisa infine che, dal punto di vista epidemiologico, nel corso del 2004 il numero di focolai accertati in Italia, per le Regioni, di cui sono disponibili i dati relativi alla epidemio-sorveglianza, è stato contenuto in 183 focolai, con 626 ovini morti in Sardegna, ove il patrimonio ovino e

caprino è più ingente: tale numero è stato dovuto principalmente al sierotipo 4, presente solo a partire dal 2003.

Alla senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), che chiede al sottosegretario di precisare se – oltre allo studio da lei citato predisposto dalla Università della Tuscia (che non risulta conosciuto dal Ministero) – siano stati altresì inviati i dati della ricerca svolta da una ASL della provincia di Sassari, in merito agli effetti collaterali (che segnalano un preoccupante numero di animali morti e di effetti indesiderati), il sottosegretario CURSI ribadisce quanto già affermato in ordine alla Regione Sardegna, che risulta essere stata l'unica a predisporre un piano di intervento regionale, i cui risultati non sono stati certamente quelli attesi. Consegna quindi agli atti della Commissione una documentazione relativa alle questioni esposte.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il sottosegretario Corsi per l'informazione fornita alla Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,40.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

249^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole

– e petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 1840 e della petizione n. 272)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente PONTONE fa presente che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2717, già assunto dalla Commissione quale testo base e che si procederà pertanto all'esame degli articoli.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posto ai voti l'articolo 1 che risulta approvato all'unanimità.

Posto ai voti, risulta altresì approvato all'unanimità l'articolo 2.

Il presidente PONTONE avverte che porrà ai voti il disegno di legge n. 2717 nel suo complesso.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per la rapida conclusione del-

l'iter di approvazione di un provvedimento sul quale si sono registrate valutazioni positive da parte dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) preannuncia un convinto voto favorevole, esprimendo apprezzamento per la rapida approvazione di un provvedimento a lungo atteso dagli operatori del settore e dall'opinione pubblica in generale, che fornisce un quadro di certezze per il settore della comunicazione pubblicitaria.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) ritiene che l'ampia convergenza manifestatasi tra tutte le forze politiche costituisca una chiara dimostrazione dell'importanza del provvedimento in titolo che costituisce un rilevante traguardo nella regolamentazione del settore pubblicitario.

Nel manifestare il proprio apprezzamento per il clima di collaborazione instauratosi tra tutti i Gruppi, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore MUGNAI (*AN*) preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'importanza del disegno di legge in esame, che contribuirà a realizzare un quadro di certezze per il settore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1840 e si intende compiuto anche l'esame della petizione n. 272.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

409^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il CO-REPLA, il professor Giuseppe Liuzzo, componente del Gruppo di lavoro multidisciplinare per lo sviluppo sostenibile e l'ingegner Stefano Petri-glieri, responsabile del recupero energetico, per l'ASIDA il dottor Mar-cello Gagliani, presidente e il dottor Giovanni Ventura, direttore.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE***(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania***(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 febbraio 2005.

Il presidente TURRONI , poiché non vi sono altri senatori che chiedono di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), in sede di replica, ringrazia i senatori intervenuti in discussione generale che hanno espresso valutazioni sulla situazione complessiva nella gestione dei rifiuti presente nella regione Campania, al di là di quanto strettamente previsto nel decreto-legge in esame, mentre le stesse audizioni hanno certamente arricchito il quadro conoscitivo concernente le tematiche in argomento.

Nel merito del provvedimento, dalla discussione generale non sono emersi elementi critici significativi e ciò non sorprende poiché gli articoli di cui consta il provvedimento prevedono atti dovuti, come il recupero da parte della Fibe dei crediti vantati nei confronti di comuni ed altri soggetti

o la necessità di un adeguamento degli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti attraverso un'azione mirata del commissario delegato il quale, a tal fine, disporrà di risorse finanziarie.

Il sottosegretario D'ALÌ si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Prende nuovamente la parola il relatore, senatore SPECCHIA (AN), il quale fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti presentati, parere che ha una significativa rilevanza in considerazione delle norme e delle procedure contenute nel decreto-legge n. 14 del 2005. Alla luce di tale elemento e tenuto conto che l'esame del provvedimento risulta già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea ed è presumibile un avvio dello stesso in tempi alquanto ravvicinati, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati, rinunciando alla loro illustrazione, o, in alternativa, a consentire ad una loro reiezione tecnica. In questa sede, pertanto, la Commissione si limiterebbe a votare soltanto gli ordini del giorno presentati e i due emendamenti di tenore meramente tecnico-formale da lui presentati e per i quali non occorre il parere della Commissione bilancio.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), con riferimento alla proposta ventilata dal relatore, pur ribadendo che la propria parte politica non ha un atteggiamento di pregiudiziale contrarietà nei confronti del decreto-legge in esame, ritiene indispensabile comprendere da parte del presidente della Commissione e del rappresentante del Governo, se l'esame in Assemblea potrà realmente concentrarsi sul merito delle questioni che, stando alla ricostruzione fatta dal relatore, rischia di non poter essere svolta in Commissione. È quindi fondamentale che le opposizioni abbiano la garanzia che nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea vi sarà un reale spazio di dibattito e di approfondimento.

Il presidente TURRONI fa presente al senatore Giovanelli che è in corso una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che, tra gli altri argomenti, dovrà decidere se l'esame del decreto-legge n. 14 del 2005 sarà effettivamente avviato in tempi brevi dall'Assemblea. In ogni caso, poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e tenuto conto della calendarizzazione del provvedimento, non rimane che una duplice possibilità: o la Commissione non riesce a conferire mandato al relatore oppure conclude l'esame del provvedimento conferendo mandato al relatore, opzione senz'altro da preferire.

Il sottosegretario D'ALÌ conferma che è in via di svolgimento la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che dovrà decidere sui tempi di esame del provvedimento in titolo da parte dell'Assemblea.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), nel prendere atto delle precisazioni formulate dal Presidente e dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a procedere ad una disamina degli emendamenti ed ad una loro reiezione tecnica, pur invitando il Presidente della Commissione a rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di un maggior rispetto delle norme regolamentari e delle prerogative del Parlamento in merito all'esame dei provvedimenti.

Si procede quindi all'esame degli ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) ritira gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, trasformandoli negli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il senatore MONCADA (*UDC*) esprime le proprie perplessità in merito all'ordine del giorno n. 2, il quale sembra contenere un giudizio negativo che non è condivisibile sull'operato dell'attuale gestione commissariale. Pertanto, sarebbe opportuno un riferimento alle gestioni commissariali che hanno operato in modo insoddisfacente negli anni passati.

Il senatore RIZZI (*FI*) si associa ai suggerimenti richiesti dal senatore Moncada.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), modifica l'ordine del giorno n. 2 trasformandolo in un nuovo testo che recepisca le osservazioni dei senatori Moncada e Rizzi.

Il relatore, senatore SPECCHIA (*AN*), esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1, invitando i presentatori a ritirarlo, visto che è innegabile l'impegno profuso dalla Presidenza del Consiglio e in particolare dal Dipartimento della Protezione civile per il superamento dell'emergenza nel settore rifiuti in Campania. Si pronuncia, invece, favorevolmente sull'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo), dal momento che condivide la richiesta di un ripristino del regime ordinario nella gestione dei rifiuti, ponendo fine ai casi di commissariamento. Esprime parere favorevole anche sugli ordini del giorno nn. 3 e 4, in quanto la realizzazione di impianti in aree ad elevato rischio ambientale può comportare seri problemi.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 1, mentre si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo). Si riserva di esprimere il proprio giudizio in Assemblea sugli ordini per giorno nn. 3 e 4.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) insiste perché sia posto in votazione l'ordine del giorno n. 1.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'ordine del giorno n. 1.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva gli ordini del giorno n. 2 (nuovo testo), n. 3 e n. 4.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), illustra gli emendamenti 1.100 e 4.100 di carattere tecnico-formale.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritira l'emendamento 4.0.1, i cui contenuti sono sostanzialmente recepiti nell'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo).

Il presidente TURRONI, poiché gli altri firmatari degli emendamenti rinunciano a darne illustrazione, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo gli emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.100 e 4.100 presentati dal relatore sui quali formula parere favorevole.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.100.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.100 è approvato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) esprime il voto favorevole del Gruppo dei senatori DS in quanto la gravità della situazione presente in Campania, relativamente alla gestione dei rifiuti, merita di essere sanata il più rapidamente possibile, prescindendo dal colore politico delle maggioranze che sostengono il Governo centrale e quello delle autorità locali. Tuttavia il decreto-legge in esame non modifica l'attuale politica nella gestione dei rifiuti seguita dal Governo, la quale, a suo avviso, resta negativa poiché in modo improprio attribuisce alle risorse provenienti dalla termovalorizzazione il rango di fonti energetiche rinnovabili e indebolisce nel complesso i controlli pubblici necessari in questo delicato settore. Al di là di questo giudizio critico nei confronti dell'azione intrapresa dal Governo, la propria parte politica voterà a favore del provvedimento anche per non ostacolare l'operato del Commissario delegato avente lo scopo di migliorare la qualità del combustibile derivato da rifiuti e di completare finalmente la realizzazione dei termovalorizzatori.

Ad avviso del senatore CHINCARINI (*LP*) l'intervento previsto sui bilanci comunali e le procedure di anticipazione effettuate dalla Cassa depositi e prestiti costituiscono un indubbio precedente che avrebbe meritato maggiore riflessione; tuttavia, l'esame in Assemblea di questo provvedimento rischia di essere fortemente compresso vista la forte opposizione di alcuni Gruppi politici di minoranza in merito ai provvedimenti relativi alle riforme costituzionali, opposizione che inevitabilmente restringe i tempi d'esame degli altri provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori. La propria parte politica dichiara quindi di astenersi in quanto si sarebbe dovuto tenere in maggior conto il fatto che alcuni comuni, nonostante le riduzioni subite nei trasferimenti delle risorse, hanno adempiuto alle previsioni di legge in merito al passaggio dal sistema fondato sulla tassa a quello tariffario.

Il presidente TURRONI esprime il voto contrario della propria parte politica in quanto non si è avuta alcuna risposta in merito alla strana previsione di un obbligo di collaborazione da parte dei prefetti o all'esigenza di nominare tre sub-commissari. Coglie l'occasione quindi per far presente al senatore Chincarini che appare irragionevole una accelerazione dei tempi di discussione dei provvedimenti sulle riforme costituzionali anche perché ciò incide inevitabilmente sull'esame in Assemblea di altri provvedimenti come quello ora all'esame della Commissione.

Il senatore RIZZI (*FI*), dopo essersi congratulato con il relatore, annuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche approvate, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione di rappresentanti dell'ASIDA e del COREPLA

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 marzo scorso.

L'ingegner PETRIGLIERI ricorda in un primo luogo come il decreto legislativo n. 22 del 1997 indichi come modalità prioritaria di trattamento dei rifiuti urbani il riciclaggio degli stessi, prevedendo soltanto in via residuale il loro incenerimento con recupero energetico. I rifiuti urbani, pertanto, devono essere visti comunque come una risorsa, in particolar modo se provvisti di un considerevole potere calorifico. Sotto questo profilo, i materiali in plastica sono sicuramente utilizzabili ai fini della loro combustione con recupero energetico.

Il COREPLA, nella gestione degli imballaggi in plastica, si è sempre attenuto alla normativa vigente, anche per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici. Nella gestione degli imballaggi in plastica il COREPLA interviene su tre diversi flussi: la termovalorizzazione diretta dei rifiuti, la produzione di combustibile da rifiuti con il successivo avvio dello stesso a valorizzazione energetica, nonché la gestione diretta derivante dall'attività di raccolta, selezione e riciclaggio degli imballaggi.

Per quanto riguarda il primo flusso, nei 33 termovalorizzatori italiani che aderiscono alla convenzione sottoscritta tra ANCI e CONAI, su un totale di oltre 3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani trattati annualmente, circa 320.000 tonnellate sono rappresentate da imballaggi in plastica.

Quanto al secondo flusso, su circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti urbani utilizzati per la produzione di combustibile da rifiuti, circa 130.000 tonnellate sono rappresentate da imballaggi in plastica. Quanto infine al terzo flusso, gli scarti sono lavorati da una ventina di impianti ubicati prevalentemente nel nord del Paese. Sono circa 86.000 le tonnellate di scarti di materiali in plastica avviati al recupero energetico, 74.000 dei quali direttamente ai termovalorizzatori e 9.000 ai cementifici.

Il professor LIUZZO fa presente in primo luogo come non si possa in alcun modo distinguere tra i livelli di emissioni inquinanti prodotte dai moderni termovalorizzatori, in ragione delle diverse tipologie di rifiuti avviati ad incenerimento con recupero energetico. In altri termini, sia che i termovalorizzatori brucino plastiche, sia che provvedano alla combustione di altri materiali, le emissioni nell'atmosfera di sostanze inquinanti sono comunque bassissime, con percentuali assolutamente trascurabili di diossina. Il problema della produzione di diossina durante la combustione dei rifiuti plastici emerse, come si ricorderà, negli anni '70. Ed in effetti, fino alla fine di quel decennio, non si era provveduto a mettere a punto dispositivi di contenimento delle emissioni. Nei decenni successivi, invece, sono stati progressivamente messi a punto numerosi accorgimenti, che hanno consentito di abbattere i livelli delle emissioni inquinanti a tal punto che essi sono pari oggi a misure che si possono collocare fra un centesimo ed un millesimo delle emissioni prodotte 30 anni fa.

L'impatto ambientale effettivo dei moderni termovalorizzatori è oggi sovente al di sotto dello zero; ciò perché, nella valutazione dell'impatto ambientale di tale tipo di impianti, occorre tener conto delle emissioni che verrebbero prodotte dagli impianti di produzione di energia che utilizzano combustibili tradizionali, emissioni che, spesso, a parità di energia prodotta, sono addirittura superiori a quelle imputabili ai più recenti termovalorizzatori. Per ben valutare la compatibilità ambientale degli impianti in questione è opportuno tener conto anche dell'incidenza enormemente superiore degli autoveicoli e, soprattutto, dei ciclomotori a due tempi, nella emissione nell'atmosfera delle sostanze responsabili degli elevati livelli di inquinamento urbano che contraddistinguono le grandi città del Paese.

Il presidente TURRONI, in considerazione dell'imminente inizio dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione dei rappresentanti del COREPLA e dell'ASIDA alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TURRONI avverte che nella seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 8,30 avrà luogo il seguito dell'audizione dei rappresentanti del COREPLA e dell'ASIDA, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori.

La seduta termina alle ore 16,25.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3307**

al testo del decreto-legge

0/3307/1/13^a

GIOVANELLI, PASCARELLA, FLAMMIA, VILLONE, PAGANO, TESSITORE, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3307 «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

premesso che:

nella regione Campania persistono gravi e diffuse situazioni di allarme sociale, emergenza ambientale e conflittualità civile e politica sulla gestione dei rifiuti;

risale alla scorsa settimana la tragica morte di un giovane di 34 anni, Carmine Iuorio, stroncato da un improvviso malore mentre partecipava, sulla autostrada A3 – Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Campagna, alla manifestazione contro la riapertura di una discarica a Passo dell'Olmo:

simili episodi si ripetono ormai da anni riguardando ogni volta diverse località della Campania: si ricordano le più recenti situazioni di crisi esplose, con gravi ripercussioni sull'ordine pubblico, nei pressi della discarica di Parapoti e nel comune di Ariano Irpino;

fin dal 1994 nella regione Campania è stata dichiarata l'emergenza rifiuti e il Governo ha avocato a sé le responsabilità di gestione, tramite la nomina di un Commissario; tale scelta tuttavia non si è rivelata adeguata a risolvere il delicato e complesso problema dello smaltimento dei rifiuti;

considerato che:

ci sono nella realtà campana fattori antichi e profondamente radicati che compromettono la *governance* del territorio e dell'ambiente, anche a causa della presenza di organizzazioni camorristiche, di circuiti di ecomafia e di una vasta rete di illegalità che proprio nel settore dei rifiuti hanno posto in essere lucrose attività criminali:

la salubrità dell'ambiente è stata gravemente compromessa dal modo indiscriminato, criminale e illegale con cui sono state utilizzate le

discariche, considerate meri strumenti di profitto anziché impianti di tutela ecologica della collettività;

tutto ciò è dimostrato da diverse inchieste giudiziarie e altresì dalla presenza accertata di diossine nei prodotti agricoli;

queste pratiche illegali e incontrollate di smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza proliferano e sopravvivono anche a causa della mancanza – che si registra a tutt’oggi – di impianti moderni, controllati e tecnologicamente avanzati di termovalorizzazione e smaltimento finale dei rifiuti;

non è stato a tutt’oggi ancora realizzato il passaggio da un sistema di gestione inefficiente, incontrollato, inquinato dalle ecomafie e fondato arcaicamente su discariche legali e illegali a un sistema di gestione industriale e moderno, fondato sulla raccolta differenziata, il recupero e il riciclo, il trattamento separato delle parti umide e il trattamento termico in condizioni di sicurezza e con recupero di energia della parte combustibile dei rifiuti solidi urbani;

troppe resistenze, anche di natura politica, si sono assommate a preoccupazioni comprensibili e a interessi non trasparenti nel frenare e intralciare l’opera dei commissari; ciò è causa di gravi disagi e di forti tensioni non solo nei comuni situati presso i siti di smaltimento o stoccaggio, ma in modo diffuso in tutte le province e in molte comunità locali, dove si riscontrano situazioni di precarietà e di crisi persino per la quotidiana indispensabile attività di raccolta;

impegna il Governo:

ad una più forte e piena assunzione di responsabilità da parte del Ministro dell’ambiente e dell’intera compagine governativa, senza dissociazioni e presa di distanze dall’azione del Commissario, in un rapporto di leale collaborazione con la regione, le province, i comuni, che devono essere coinvolti e responsabilizzati, per giungere al più presto al superamento del commissariamento e al ripristino delle competenze e delle responsabilità istituzionali ordinarie nella gestione del problema;

ad adottare, nell’immediato, misure adeguate a fronteggiare le emergenze ed a garantire accettabili condizioni sanitarie, igieniche e di servizio di raccolta, di stoccaggio provvisorio e di smaltimento dei rifiuti in tutte le province campane, al fine di sostenere un processo di piena responsabilizzazione e collaborazione interistituzionale;

a promuovere, d’intesa con la regione Campania, l’avvio e lo sviluppo di un processo della cosiddetta Agenda 21 regionale in Campania, sul tema dei rifiuti, insediando immediatamente un *forum* permanente rappresentativo di tutti gli interessi pubblici e privati, quale sede permanente per il necessario confronto e la concertazione più ampia possibile; ciò al fine di sviluppare la responsabilizzazione, la partecipazione e la *governance* democratica dell’ambiente e del territorio, condizioni essenziali dell’efficacia e del buon esito delle decisioni e di una soluzione consolidata e stabile del problema della gestione dei rifiuti in Campania.

0/3307/2/13^a

GIOVANELLI, FLAMMIA, PASCARELLA, VILLONE, PAGANO, TESSITORE, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3307 «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

premesso che:

il Commissariato straordinario per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania è stato istituito nel 1996 al fine di affrontare le problematiche inerenti la situazione di estrema gravità verificatasi, fin dal 1994, nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

successivamente le competenze del Commissario sono state estese anche alla bonifica ambientale sia delle discariche abusive che di quelle autorizzate, ma non più attive, ed al risanamento ambientale;

lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e la gestione commissariale del suddetto settore sono stati prorogati, di volta in volta, per ben otto anni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 30 dicembre 2004 ha ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2005, il suddetto stato di emergenza;

la gestione commissariale non ha a tutt'oggi risolto il problema della gestione dei rifiuti considerato che si continua a procedere in maniera improvvisata prevedendo, di volta in volta, trasferimenti dei rifiuti fuori della regione, sospensione della raccolta, chiusura ed apertura degli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti (CDR) ordinanze ed annunci di aperture di nuove discariche, nuove ipotesi di termovalorizzatori;

questo modo di procedere ha causato il verificarsi ed il permanere di situazioni di allarme e di tensione sociale sfociate in manifestazioni che, talvolta, hanno avuto gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;

il protrarsi per lungo tempo delle gestioni commissariali ha, fra l'altro, determinato la riduzione delle responsabilità degli attori locali sia pubblici che privati e, quindi, la deresponsabilizzazione dell'intero sistema di amministrazione locale;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché in un rapporto di collaborazione con la regione, le province, i comuni, che devono essere coinvolti e responsabilizzati, si giunga al più presto al superamento della gestione commissariale ed al ripristino delle competenze e delle responsabilità istituzionali ordinarie nella gestione del complesso e delicato problema di gestione dei rifiuti.

0/3307/2/13^a (nuovo testo)

GIOVANELLI, FLAMMIA, PASCARELLA, VILLONE, PAGANO, TESSITORE, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3307 «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

premesso che:

il Commissariato straordinario per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania è stato istituito nel 1996 al fine di affrontare le problematiche inerenti la situazione di estrema gravità verificatasi, fin dal 1994, nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

successivamente le competenze del Commissario sono state estese anche alla bonifica ambientale sia delle discariche abusive che di quelle autorizzate, ma non più attive, ed al risanamento ambientale;

lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e la gestione commissariale del suddetto settore sono stati prorogati, di volta in volta, per ben otto anni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 30 dicembre 2004 ha ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2005, il suddetto stato di emergenza;

le gestioni commissariali non hanno a tutt'oggi risolto in modo soddisfacente il problema della gestione dei rifiuti;

questo modo di procedere ha causato il verificarsi ed il permanere di situazioni di allarme e di tensione sociale sfociate in manifestazioni che, talvolta, hanno avuto gravi ripercussioni sull'ordine pubblico;

il protrarsi per lungo tempo delle gestioni commissariali ha, fra l'altro, determinato la riduzione delle responsabilità degli attori locali sia pubblici che privati e, quindi, la deresponsabilizzazione dell'intero sistema di amministrazione locale;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché in un rapporto di collaborazione con la regione, le province, i comuni, che devono essere coinvolti e responsabilizzati, si giunga al più presto al superamento della gestione commissariale ed al ripristino delle competenze e delle responsabilità istituzionali ordinarie nella gestione del complesso e delicato problema di gestione dei rifiuti.

0/3307/3/13^a

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3307 «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

invita il Governo:

a valutare la possibilità che nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, le ordinarie procedure di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, come disciplinate dalla direttiva 2000/76/CE, siano integrate con il parere vincolante e motivato di ciascuno degli enti territoriali interessati, sulla base della valutazione di tutte le fonti di emissione e di inquinamento dei fattori di rischio.

0/3307/4/13^a

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3307 «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

invita il Governo:

a valutare la possibilità che nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, le autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti, rilasciate secondo la direttiva 2000/76/CE, debbano prevedere altresì l'obbligo di utilizzo esclusivo di rifiuti, selezionati a valle dalle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla legge e con potere calorifico non inferiore a 4000 Kcal/Kg.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3307**Art. 1.****1.1**

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania provvede alla rescissione di tutti i contratti di smaltimento dei rifiuti in essere con i soggetti affidatari. La realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2 è condizionata all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente».

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «non siano state attestate», con le seguenti: «non sia stata attestata».

1.2

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Commissario delegato provvede alla revoca dei contratti di smaltimento dei rifiuti per le province della regione Campania in essere

con i soggetti affidatari alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto qualora siano rilevate irregolarità nella gestione o nella realizzazione degli impianti, con particolare riferimento al rispetto della normativa ambientale e sanitaria. Gli impianti di cui al presente decreto sono comunque sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale».

1.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano ad impianti o parti di impianti sottoposti a provvedimenti cautelari ordinati dall'autorità giudiziaria per la violazione di norme ambientali o per i quali la produzione non sia conforme alla legge, ai contratti o ai capitolati».

Art. 2.

2.1

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto» aggiungere le seguenti: «della normativa comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti, valutazione dell'impatto ambientale e affidamento di opere pubbliche nonché».

2.2

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «affidatari» aggiungere le seguenti: «sentita la regione e gli enti locali interessati».

2.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «il Commissario delegato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la regione e gli enti locali interessati».

2.4

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previa positiva valutazione dell'impatto ambientale degli impianti».

2.5

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini della realizzazione a norma di legge degli impianti e delle opere di cui al presente decreto si procede a seguito della conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale».

2.6

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione e gli enti locali, assicura le opportune forme di consultazione della popolazione residente nel territorio interessato alla realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, garantendo altresì lo svolgimento di una campagna informativa relativa alla localizzazione degli impianti, all'impatto ambientale degli stessi nonché agli effetti per l'ambiente e la salute pubblica connessi all'attuazione delle misure di cui al presente decreto».

2.7

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «quanto previsto al comma 1» aggiungere le seguenti: «sentita la regione e gli enti locali interessati».

2.8

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario delegato, ai fini dell'adozione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza rifiuti, assicura la valutazione di ogni altra valida opzione localizzativa sotto i profili della sicurezza ambientale e della salute pubblica, provvedendo altresì a motivare le opzioni effettuate».

Art. 3.**3.1**

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

3.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in materia», fino a: «occorrenti» con le seguenti: «in materia di smaltimento dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente e per la salute della popolazione residente nonché per consentire l'informazione dei cittadini interessati in ordine alla localizzazione degli impianti e al loro impatto ambientale».

3.4

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli impianti di termovalorizzazione, anche ai fini della realizzazione delle opere occorrenti.».

3.5

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» con le seguenti: «Presidente stesso – Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».

4.0.1

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al termine della proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, fissata al 31 dicembre 2005 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004, la gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani passa dalla gestione commissariale dell'emergenza alla gestione ordinaria».

4.0.2

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, le ordinarie procedure di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti, come disciplinate dalla direttiva 2000/76/CE, sono integrate con il parere vincolante e motivato di ciascuno degli enti territoriali interessati, sulla base della valutazione di tutte le fonti di emissioni e di inquinamento e dei fattori di rischio».

4.0.3

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale le autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti, rilasciate secondo la direttiva 2000/76/CE, devono pre-

vedere altresì l'obbligo di utilizzo esclusivo di rifiuti, selezionati a valle delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla legge e con potere calorifico non inferiore a 4000 Kcal/Kg.».

4.0.4

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

1. Nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti così come previste dalla direttiva 2000/76/CE».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A. C. 5614) ASCIUTTI ed altri. – *Misure speciali di tutela e fruizione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO, approvato dal Senato della Repubblica*

(A. C. 4509) VIGNI ed altri. – *Disposizioni per la tutela dei beni culturali e ambientali inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO*

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale esordisce rilevando come i disegni di legge in titolo siano discussi congiuntamente, ma che la Commissione competente della Camera abbia assunto l'A.C. 5614 – recentemente approvato dal Senato – come testo base per il prosieguo dell'esame. Entrambi i provvedimenti, infatti, recano misure a favore della località italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. L'esame finora svolto presso la VII Commissione della Camera dei deputati ha evidenziato un largo consenso sul merito dell'iniziativa, che qui verrà esaminata con riferimento all'articolato dell'A.C. 5614.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ha istituito tale lista nel 1972, con specifica Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale: le località appartenenti a tale lista sono considerate patrimonio di tutta l'umanità. Al momento si tratta complessivamente di 788 siti – 611 culturali, 154 naturali e 23 misti – in 134 Paesi di cui 39 in Italia. Gli Stati aderenti alla Convenzione, sulla base del disposto degli articoli 4 e 5 della stessa, si impegnano a porre una particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei siti stessi.

L'articolo 1 del provvedimento in esame prevede il riconoscimento delle località inserite nella lista dell'Unesco quali punte di eccellenza del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

L'articolo 2 conferisce priorità di intervento ai progetti di tutela e restauro dei beni culturali e paesaggistici inclusi in questi siti, nel caso siano oggetto di finanziamento.

L'articolo 3 individua lo strumento per assicurare la conservazione di essi in appositi piani di gestione, che definiscono le priorità di intervento, le relative modalità attuative e le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con programmi o strumenti normativi con finalità complementari, quali i sistemi turistici locali. I piani di gestione sono definiti tramite accordi tra i soggetti pubblici interessati, secondo le modalità stabilite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede infatti, all'articolo 5, la cooperazione di Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province con il Ministero dei beni culturali nell'esercizio delle funzioni di tutela e, all'articolo 7, la titolarità al Ministero, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali del coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

L'articolo 4 reca una serie di interventi volti alla gestione dei siti e alla costituzione di un rapporto tra flussi turistici e servizi culturali, quali lo studio di specifiche problematiche culturali, artistiche e storiche, inclusa l'elaborazione dei piani di gestione, la predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità, la realizzazione di infrastrutture e sistemi di mobilità, la diffusione della conoscenza dei siti italiani dell'Unesco, anche tramite il sostegno al turismo scolastico. Tali interventi sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione di aree di sosta e di sistemi di mobilità è previsto, peraltro, anche il parere della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti Unesco, istituita presso il Ministero sopra menzionato con decreto del 27 novembre 2003.

Per quanto concerne le risorse – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – l'articolo 4 destina 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e 1 milione di euro per il 2007 alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché a servizi di pulizia, raccolta rifiuti e sicurezza; per tutti gli altri interventi sono previsti 3 milioni e 500mila euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

L'articolo 5 attribuisce alla già citata Commissione consultiva per i piani di gestione la competenza ad emanare pareri, su richiesta del Ministro competente, su questioni riguardanti i siti italiani dell'Unesco: i componenti della Commissione esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

L'articolo 6 stabilisce che una quota fino al 20 per cento delle risorse sia riservata al cofinanziamento di interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati nel perimetro delle località italiane.

In conclusione, il relatore, senatore ZORZOLI, ritiene che l'ambito dell'intervento, riferibile alla competenza statale in tema di rapporti internazionali e di tutela dei beni culturali, la previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per le questioni di rilievo finanziario, in riferimento alla competenza regionale sulla valorizzazione dei beni culturali, la previsione dell'articolo 119, quinto comma, del testo novellato della Costituzione, che rimette allo Stato lo stanziamento di risorse aggiuntive a favore di determinati enti locali, al fine di provvedere al raggiungimento di finalità diverse dal normale esercizio delle funzioni ad essi affidate, siano tutte ragioni che – unitamente alla piena condivisione del merito del provvedimento – lo inducono a formulare un parere favorevole, per quanto di competenza.

Nessuno chiedendo la parola, viene infine posto ai voti ed approvato lo schema di parere nel testo illustrato dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione
(Svolgimento della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre 2004.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione aveva deciso di rinviare le decisioni sugli emendamenti al testo da lui proposto, in modo da raccogliere i precedenti in materia di elezione di Organi collegiali da parte di Assemblee parlamentari o loro componenti e da parte di loro rappresentanze eventualmente chiedendo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'intervento delle Giunte per il Regolamento.

Preso atto che per interpretazione costante le Giunte non intervengono in materia di regolamenti «minori», la raccolta dei precedenti non sembra suggerire un'agevole soluzione per via di interpretazione analogica.

Va infatti ricordato che di norma le Assemblee parlamentari, qualora debbano eleggere organi collegiali e loro componenti, non ricorrono al voto limitato a uno.

Nei soli casi in cui è previsto tale sistema di elezione per componenti di Organi non interni al Parlamento – componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato – le relative leggi istitutive non prevedono l’ipotesi della parità di voti, e che peraltro finora non si è mai verificata. D’altra parte è evidente che è ben diversa la situazione in cui ciascuna delle due Camere è chiamata ad eleggere due o al massimo quattro componenti, in un quadro in cui, in ciascuna Assemblea, sono evidenziabili quattro Gruppi parlamentari decisamente più numerosi; la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dovrà invece eleggere sette candidati, in un quadro in cui il criterio della rappresentatività ridimensiona fortemente la proporzionalità delle delegazioni dei Gruppi presenti in Commissione rispetto alle dimensioni dei Gruppi parlamentari.

Altri casi importanti in cui si procede con voto limitato a uno sono quelli relativi all’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni (articolo 27 del Regolamento del Senato e articolo 20 del Regolamento della Camera), e in entrambi questi casi, a parità di voti, prevale il più anziano di età, un criterio utilizzato anche dal Regolamento del Senato per l’elezione con voto limitato a due dei Vice Presidenti e dei Questori e a quattro dei Segretari di Assemblea. Tale criterio può essere evidentemente accettabile qualora si eleggano i membri di un Organo collegiale all’interno di un’Assemblea di pari, ma non sembra applicabile al caso di specie, in cui occorre scegliere, tra un numero indeterminato di cittadini dotati di alcuni requisiti, i membri del Consiglio di amministrazione di una società.

L’articolo 25 del Regolamento del Senato e l’articolo 56 del Regolamento della Camera stabiliscono il principio generale che l’elezione di Organi collegiali vadano sempre effettuati con voto limitato ai due terzi, prevedendo in caso di parità di voti una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di preferenze.

Tale disposizione di carattere generale può essere invocata per fornire un criterio interpretativo; bisogna tuttavia tener presente che si tratta di una situazione molto diversa da quella determinata dall’articolo 20 della legge n. 112 del 2004, dal momento che altro è un ballottaggio fra candidati che abbiano ricevuto pari suffragi in un voto limitato ai due terzi, altro è il ballottaggio tra candidati che si siano classificati alla pari in una votazione limitata a uno.

In tutte le altre rilevanti ipotesi di Organi collegiali eletti dal Parlamento in base a leggi ordinarie o costituzionali, si procede con modalità diverse dal voto limitato.

Per l’elezione di cinque giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune si richiede l’elezione successiva di cinque soggetti, per l’elezione di ciascuno dei quali è richiesta prima la maggioranza dei due terzi e poi quella dei tre quinti (articolo 2 della legge costituzionale n. 2

del 1967); parimenti la maggioranza qualificata è richiesta per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (articolo 22 della legge n. 195 del 1958).

Un'attenzione particolare merita la disciplina dell'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI precedente alla riforma introdotta dalla legge n. 206 del 1993.

Come è noto l'articolo 8 della legge n. 103 del 1975 stabiliva che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi eleggesse dieci dei sedici Consiglieri, di cui peraltro quattro su indicazione dei Consigli regionali.

Per quanto riguardava i sei consiglieri eletti liberamente dalla Commissione, si prevedeva il voto qualificato dei tre quinti.

In caso di sopravvenuta vacanza di un posto in Consiglio di amministrazione, si riteneva che la Commissione dovesse procedere all'elezione suppletiva del solo componente vacante, affidando al *gentlemen agreement* l'impegno a non modificare gli equilibri politici preesistenti.

Anche in quel caso però bisogna tener presente che il Consigliere subentrante doveva comunque ottenere i tre quinti dei consensi.

Il Relatore ritiene quindi che le suddette considerazioni giustifichino l'approvazione di una modifica del Regolamento, che è diretta a evitare problemi interpretativi del comma 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, rispettando non solo lo spirito ma, in fondo, la lettera stessa della legge, che è diretta a garantire la rappresentanza delle minoranze, che verrebbe meno adottando il criterio del ballottaggio.

Per questo motivo egli non può che esprimere parere contrario all'emendamento n. 1 e agli emendamenti 3 e 4 che ne riprendono alcune parti.

Si dichiara invece favorevole all'emendamento n. 2 che sostituisce al comma 1 il termine «copertura» con quello più puntuale di «raggiungimento», nonché alla sostituzione proposta dai predetti emendamenti nn. 1 e 3 dell'espressione «risultato non univoco» con quella sicuramente più precisa «elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di egual numero di voti».

Per quanto riguarda poi l'emendamento n. 5, egli ritiene di dover esprimere parere contrario, dal momento che appare opportuno esplicitare che, in caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto per il gradimento del Presidente da parte della Commissione di vigilanza, il Ministro del tesoro, o in futuro il Consiglio di amministrazione, procedano ad una nuova nomina.

Dopo che il Relatore ha fornito al deputato Giuseppe Gianni alcune precisazioni circa gli effetti della cessione di una quota di proprietà della RAI sulla composizione del Consiglio di amministrazione, il deputato LAINATI chiede che si rinvii la votazione preannunciando che in caso contrario chiederà la verifica del numero legale.

Il RELATORE fa presente al deputato Lainati che è auspicabile che la questione venga definita nella seduta di domani.

Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI sollecita una risposta da parte del Direttore generale della RAI sulla questione, che pure era stata posta nel corso dell'ultima audizione, circa il seguito che l'azienda intende dare alla sentenza del giudice del lavoro relativa a Michele Santoro.

Egli osserva come nel corso dell'audizione stessa sia rimasto di fatto senza risposta anche il quesito relativo ai problemi sollevati dalle intercettazioni telefoniche trasmesse nel corso di «Punto e a capo», una questione che rimanda alla necessità di dover definire in maniera chiara i rapporti tra informazione del servizio pubblico e procedimenti giudiziari.

L'oratore chiede quindi se sia possibile conoscere quali iniziative ha programmato la RAI in palinsesto per il 60° anniversario della Liberazione.

Il deputato Giulietti chiede quindi al Presidente se sia conforme non solo all'atto di indirizzo dell'11 marzo 2003, ma soprattutto alla regolamentazione delle campagne elettorali, l'ampia intervista concessa al sottosegretario Baccini nella puntata di ieri di «Uno Mattina», che si è tradotta in un vero e proprio spazio di propaganda per il Governo. In proposito egli sottolinea che la vacanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone alla Commissione di vigilare con particolare rigore sullo svolgimento della campagna elettorale sulle reti della RAI.

Infine egli segnala la perdurante inerzia della RAI di fronte alla richiesta della Commissione di dare uno spazio adeguato all'informazione e all'approfondimento sulle tematiche relative alla procreazione medicalmente assistita.

Dopo un intervento del deputato Giuseppe GIANNI, che si associa alla richiesta di informazioni sulla programmazione per la commemorazione del 60° anniversario della Liberazione, il deputato GENTILONI SILVERI segnala come fino ad oggi la Commissione non abbia ricevuto dalla RAI alcun rapporto sui monitoraggi delle trasmissioni regionali in periodo elettorale, che pure hanno avuto inizio lo scorso 3 marzo.

Il PRESIDENTE fa in primo luogo presente al deputato Gentiloni Silveri di aver sollecitato già alcuni giorni fa alla RAI l'invio dei dati sui monitoraggi delle trasmissioni a diffusione regionale in periodo elettorale.

Il responsabile dei rapporti istituzionali gli ha fatto presente che l'Osservatorio di Pavia ha segnalato l'estrema complessità dell'elaborazione di tali dati, ipotizzando che essi potessero essere messi a disposizione non

prima di quindici giorni dalla loro rilevazione, un termine evidentemente eccessivo ed inutile ai fini della Commissione.

L'azienda si è pertanto impegnata a fornire a brevissima scadenza almeno i dati relativi alle presenze dei candidati alla presidenza delle Regioni.

Per quanto riguarda poi la questione dell'informazione sulla procreazione medicalmente assistita, egli mette a disposizione dei Commissari una lettera di sollecitazione da lui inviata al Direttore generale della RAI.

Dopo aver dato assicurazione ai deputati Giulietti e Giuseppe Gianni che assumerà informazioni sulla programmazione per il 25 aprile e sull'esecuzione della sentenza favorevole a Michele Santoro, il Presidente si sofferma sulla questione della trasmissione di ieri di «Uno Mattina», informando di aver preso già contatto con il dottor Rosseti, responsabile per l'informazione per la Rete Uno.

Avendogli il dottor Rosseti fatto presente che la trasmissione ha ospitato in periodo di *par condicio* anche altri esponenti politici, come ad esempio il segretario del partito della Rifondazione comunista che è stato intervistato sugli esiti del Congresso di quel partito, il Presidente gli ha fatto presente – nel richiamare la necessità di rispettare comunque e in ogni caso le disposizioni sulle garanzie in periodo elettorale – che altro è intervistare il capo di un partito su una vicenda come il Congresso, rilevante come notizia soprattutto ai fini della linea del partito stesso, altro è dare voce unicamente al Governo su una vicenda fortemente controversa come la vertenza dei dipendenti statali, senza dare spazio ad altri soggetti, come ad esempio la controparte sindacale.

Il dottor Rosseti ha riconosciuto la fondatezza delle sue osservazioni impegnandosi ad una attenta vigilanza per il rispetto della *par condicio*.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

Modifica proposta dal Relatore al testo del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

«Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Deliberazioni relative agli organi di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.)

1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il Consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. spettante al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la Commissione vota a scrutinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti fino alla copertura del numero di membri della lista che devono essere indicati dalla Commissione.

2. In caso di esito non univoco si procede ad un nuovo scrutinio per l'elezione di tutti i membri di cui al comma precedente.

3. Ai fini dell'espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, affinché divenga efficace la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., la Commissione è convocata non oltre dieci giorni dalla nomina del Presidente da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza. La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne dà immediatamente notizia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Consiglio di amministrazione affinché procedano ad una nuova nomina».

ALLEGATO 2

Emendamenti alla modifica proposta dal Relatore al testo del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Emendamento n. 1

Alessio BUTTI, Davide CAPARINI, Giorgio LAINATI

Sostituire la proposta di modifica del Regolamento con la seguente:

«Dopo l'art. 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Deliberazioni relative agli organi di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A)

1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. spettante al Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell'Art. 20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, la Commissione vota a scrutinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di membri della lista che devono essere indicati dalla Commissione.

2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all'elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di ugual numero di voti si procede a ballottaggio tra essi per l'attribuzione delle nomine che residuano. In caso di ulteriore parità tra i candidati in ballottaggio vengono eletti i più anziani di età.

3. Ai fini dell'espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 dell'art. 20 della Legge 3 maggio 2004 n. 112, affinché divenga efficace la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., la Commissione è convocata non oltre dieci giorni dalla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora alla prima votazione la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne fa immediatamente notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione».

Emendamento n. 2

Alessio BUTTI, Davide CAPARINI, Giorgio LAINATI, Antonio IERVOLINO

Al comma 1 sostituire le parole: «alla copertura» con le altre: «al raggiungimento».

Emendamento n. 3

Alessio BUTTI, Davide CAPARINI, Giorgio LAINATI, Antonio IERVOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all'elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di ugual numero di voti si procede a ballottaggio tra essi per l'attribuzione delle nomine che residuano. In caso di ulteriore parità tra i candidati in ballottaggio vengono eletti i più anziani di età».

Emendamento n. 4

Giorgio LAINATI, Maurizio BERTUCCI

Al comma 3 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «La deliberazione della Commissione per l'espressione del suddetto parere ha luogo a scrutinio segreto».

Emendamento n. 5

Alessio BUTTI, Davide CAPARINI, Giorgio LAINATI

Al comma 3, al primo periodo sopprimere le parole :«da parte» nonché le parole: «ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza». All'ultimo periodo, in fine, sopprimere le parole: «affinché procedano ad una nuova nomina».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISDE

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISDE, prefetto Mario MORI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore MALABARBA e dagli onorevoli CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati (ADEPP)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'architetto Paola MURATORIO, *Componente del Comitato direttivo dell'ADEPP e Presidente della Cassa Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e il deputato Lino DUILIO, *Presidente*.

Replica, fornendo ulteriori chiarimenti relativi alle osservazioni formulate, l'architetto Paola MURATORIO, *Componente del Comitato direttivo dell'ADEPP e Presidente della Cassa Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)*.

Integrano la relazione svolta dall'architetto Paola Muratorio, il dottor Paolo SALTARELLI, *Vice Presidente della Cassa Nazionale di Previ-*

denza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), il dottor Emilio CROCE, Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza farmacisti (ENPAF) e il dottor Antonio PASTORE, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori Commercialisti (CNPADC).

Il deputato Lino DUILIO, *Presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella mattinata di domani, mercoledì 16 marzo, una delegazione della Commissione effettuerà, presso la Prefettura di Milano, una audizione in ordine a problematiche riguardanti il traffico illecito transnazionale di rifiuti speciali pericolosi.

Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, Corrado Catenacci

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Corrado CATENACCI, *commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Avanza quindi la richiesta che il suo intervento prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché i senatori Giuseppe Onorato Benito NOCCO (*FI*), Tommaso SODANO (*Misto*), Vincenzo DEMASI (*AN*) e Carmelo MORRA (*FI*), ai quali replica Corrado CATENACCI, *commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania*, il quale avanza nuovamente la richiesta che il suo intervento prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Prendono quindi la parola i senatori Tommaso SODANO (*Misto*), Vincenzo DEMASI (*AN*) e Carmelo MORRA (*FI*), ai quali replica Corrado CATENACCI, *commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Corrado Catenacci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

224^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, alcuni dei quali danno seguito all'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali nel corso della espressione del parere sul decreto-legge stesso, in particolare prevedendo il coinvolgimento degli enti territoriali nelle procedure di individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti. Conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sugli emendamenti in esame.

Concorda la Sottocommissione.

(2958-B) Deputato KESSLER ed altri. (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA (*AN*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, soffermandosi in par-

tiolare sulla soppressione dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato, che prevedeva l'individuazione nel Ministro della giustizia dell'autorità centrale competente per le procedure ivi disciplinate: a tale riguardo ricorda che la decisione-quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri prevede, all'articolo 7, la designazione di un'autorità centrale come scelta facoltativa rimessa a ciascuno Stato membro. Tale soppressione, quindi, non appare a suo avviso in contrasto con la decisione quadro stessa. Dopo aver brevemente riferito sulle ulteriori modifiche, in particolare all'articolo 16, comma 4, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(342-B) BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esse riferiti e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BONGIORNO (*AN*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa in titolo, volto a prevedere l'istituzione, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, del profilo di docente di lingue estere; secondo quanto riferisce la relazione al disegno di legge si intende anche superare l'attuale situazione di precariato dei docenti che garantiscono l'attività di formazione linguistica del personale militare, svolta prevalentemente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratti di durata annuale. A tal fine, infatti, l'articolo 1, comma 4, prevede che, in sede di prima applicazione il 40 per cento del contingente di docenti istituito dal medesimo articolo 1, comma 2, sia coperto mediante una procedura selettiva per titoli

ed esami riservata a coloro che alla data del 22 dicembre 2004 hanno maturato presso la richiamata Scuola una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento per un periodo complessivamente non inferiore a 400 settimane nel decennio precedente la data predetta. In merito a tale ultima disposizione ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare la sua compatibilità con il principio del pubblico concorso: secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata in tale materia anche recentemente, alla regola del concorso pubblico si può derogare solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore; secondo tale consolidato orientamento giurisprudenziale la regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi. La Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ritenendo legittime anche procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato: si tratta, tuttavia, di ipotesi peculiari che sono state vagliate dalla Corte in termini di ragionevolezza, accertando in particolare che non vi sia l'esclusione o l'irragionevole riduzione della possibilità di accesso di altri aspiranti, in violazione degli articoli 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in esame, invitando la Commissione di merito a valutare se non sia più conforme ai principi costituzionali una riformulazione di detto comma 4 che, pur riservando eventualmente al personale docente di cui si tratta una quota dei posti messi a concorso, consenta anche ad altri soggetti di partecipare a tale procedura selettiva.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; propone di invitare la Commissione di merito a una riformulazione dell'emendamento Tit. 1 con la quale si chiarisca che i docenti di cui si tratta sono quelli destinati a prestare servizio presso l'amministrazione della Difesa; propone altresì di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.1, che andrebbe tuttavia valutato alla luce delle osservazioni già formulate in merito all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge in titolo; propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo volto a recepire una direttiva del Consiglio sull'orario di lavoro e altri profili di tutela dei lavoratori marittimi. Propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostantivo, nel presupposto che il combinato disposto dagli articoli 9 e 5 dello schema in titolo delinei un apparato sanzionatorio applicabile a tutte le fattispecie di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto, con particolare riferimento, ad esempio, a eventuali violazioni del divieto di imbarcare lavoratori di età inferiore a 16 anni, di cui all'articolo 1, comma 3: anche tale ipotesi, infatti, dovrebbe essere ricondotta a una violazione dell'obbligo di imbarcare solo lavoratori di età superiore ai 16 anni. Si osserva inoltre che l'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come novellato dall'articolo 3 dello schema in esame, dovrebbe essere integrato con la previsione che a bordo delle navi mercantili sia messa a disposizione anche una copia della normativa nazionale concernente la materia di cui si tratta, in conformità da quanto richiesto dalla clausola 8 della direttiva 1999/63/CE.

Concorda la Sottocommissione.

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull'articolo 16, comma 2, la cui formulazione è, a suo avviso, poco perspicua: tale comma dovrebbe essere riformulato espungendo il riferimento al possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, che alla luce del precedente comma 1, lettera *d*), è un requisito che debbono soddisfare tutti i richiedenti l'iscrizione all'albo e chiarendo che l'esenzione dal superamento dell'apposito esame di Stato viene prevista – tale sembra infatti la finalità perseguita – per coloro i quali abbiano superato altro esame di Stato per l'accesso a uno degli ordini professionali cui possono accedere coloro che abbiano conseguito uno dei titoli universitari individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 2, comma 1. Ritiene inoltre che l'articolo 25, comma 2, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le Regioni di disciplinare

lo svolgimento delle attività di cui si tratta, venendo in rilievo le loro competenze in materia di formazione professionale. Propone, poi, di invitare la Commissione di merito a raccordare, ove necessario, le disposizioni del disegno di legge in titolo con quelle in materia di ordini professionali contenute nel decreto-legge che il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 11 marzo (e ancora in via di pubblicazione) nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Conclude proponendo un parere non ostativo con le osservazioni dianzi formulate.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

438^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.500/58 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il capoverso 3-*bis* prevede l'attribuzione di una quota del 20 per cento dei fondi complessivamente destinati al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, a favore dei partiti o movimenti politici che abbiano riportato almeno il 30 per cento di donne tra i candidati eletti nelle relative consultazioni. Tenuto conto che il successivo capoverso 3-*ter* stabilisce una norma di coordinamento, volta a garantire la complessiva invarianza dei fondi ripartiti rispetto al totale stanziato dalla legislazione vigente per i rimborsi elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ritiene necessario valutare l'opportunità di introdurre un'analogia norma di coordinamento anche rispetto alle disposizioni relative alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e per il rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Illustra, pertanto, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore

emendamento 1.0.500/58 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della costituzione:

che al capoverso 3-*bis*, comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43";

che al capoverso 3-*ter*, le parole da: "della legge" a: "sono aggiunte,", siano sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono rispettivamente aggiunte,".».

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(1296-B/bis-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emana-zione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le condizioni poste dalla Commissione bilancio sono state recepite. In relazione alle restanti modifiche introdotte, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti volti ad escludere che dall'articolo 2, comma 1, lettera *l*), numero 12), recante la facoltà dei magistrati di partecipare nell'arco di sette anni a più corsi di formazione alle funzioni di secondo grado ed a quelle di legittimità, possano derivare maggiori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in riferimento alla richiesta di chiarimenti del relatore sugli effetti finanziari recati all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), numero 12), evidenzia che la norma potrebbe determinare minori oneri rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica, in quanto la modifica introdotta prevede la sola facoltà del magistrato di partecipare a più corsi di formazione, nel caso in cui ritenga insoddisfacente l'esito della valutazione, rispetto alla partecipazione annuale prevista dalla precedente formulazione, propedeutica all'ammissione al concorso.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2005

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

(3336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).
- CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).
- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).
- PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

- BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).
 - DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).
 - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).
 - e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.
-

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
 - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 14,15 e 20,30

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Discussione del disegno di legge:
 - COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Deputato KESSLER ed altri (*I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (2958-B).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (3336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

II. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del *High Level Panel*: proposta di relazione.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrali (342-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (3307).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro dell'economia e delle finanze Micciché sulla Relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate per l'anno 2004 (*Doc. XIII, n. 4-sexies*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo:

- Seguito dell'audizione del dottor Mauro Meli, sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

- audizione del dottor Carlo Fontana, ex sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
- seguito dell'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del Teatro alla Scala di Milano.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

II. Esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 8,30 e 15,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Taranto (n. 139).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
 - Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
 - Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di regolazione dei mercati (n. 457).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati di trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).
- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliarari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
 - DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
 - ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
 - AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
 - ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
 - e della petizione n. 902 ad essi attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione di rappresentanti della ASIDA e del COREPLA.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione di rappresentanti della Società metropolitana acque Torino S.p.A. (SMAT).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame del ricorso avverso la reiezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 16 febbraio 2005, della richiesta d'accesso n. 5835.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 16 marzo 2004, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Audizione del professor avvocato Leonardo Perrone.